

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA



IV LEGISLATURA RESOCONTO INTEGRALE

14.

SEDUTA DI MARTEDI 17 DICEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTON GIULIO GALATI

INDICE

	Pag.		Pag.
Comunicazioni	871	TUCCI Michele	891,892,893
Interrogazione e mozione (annunzio)	871	Proposta di provvedimento n. 455/3[^] recante: "Pare- re favorevole al convenzionamento con la Cooperati- va lavoro e servizi s.r.l. "Malgrado tutto" articolo 10 legge regionale n. 18 del 31 dicembre 1981".	
Sull'ordine dei lavori		PRESIDENTE	896,897
PRESIDENTE.	871,883,904,905,906	REALE Italo, <i>relatore</i>	897
LAGANA' Guido.	904	Proposta di provvedimento amministrativo n. 29/4[^] recante: "Conferma incarico di consulente istituzio- nale amministrativo al prof. Salvatore Berlingò".	
MEDURI Renato.	904,906	PRESIDENTE	897,898
SPRIZZI Antonio.	905	DI NITTO Aniello, <i>relatore</i>	897
Mozioni sull' "ordine pubblico" - Svolgimento - seguito		Progetto di legge n. 271/3[^] recante: "Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estin- zione".	
PRESIDENTE	871,889	PRESIDENTE	898,900
DI MARCO Augusto	872	DI NITTO Aniello	899
TARSITANO Luigi	879	FUNARO Ernesto	898,899,900
Riesame progetti n.ri 15/3-176/3 e 176/3 recanti: "Norme per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia per il contenimento dei consumi energetici nella Regione Calabria e modalità di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308".		MEDURI Renato	900
PRESIDENTE	883,887	REALE Italo, <i>relatore</i>	898
BATTAGLIA Giuseppe, <i>Vicepresidente della Giunta regionale</i>	887	TARSITANO Luigi	898
FUNARO Ernesto, <i>relatore</i>	833	Proposta di provvedimento amministrativo n. 23/4[^] di iniziativa della Giunta regionale recante: "Proce- dura amministrativa per la estensione dell'asilo infantile Genoese Zerbi - Legge regionale n. 6 del 1985".	
MEDURI Renato	886	PRESIDENTE	900,902
TARSITANO Luigi	884	COSTANTINO Francesco, <i>relatore</i>	900
Progetti di legge n.ri 339/3[^] e 353/3[^] recanti: "Inter- venti nel settore zootecnico".		FUNARO Ernesto	902
PRESIDENTE	887,896	MEDURI Renato	901
DI NITTO Aniello	893	REALE Italo.	901
FUNARO Ernesto, <i>relatore</i>	887,896		
LAGANA' Guido	893		
SCHIFINO Ubaldo	889,891,893,894		
REALE Italo	890		

	Pag.
TARSITANO Luigi	901
Proposta di provvedimento amministrativo n.8/4^ d'iniziativa della Giunta regionale recante: "Procedura amministrativa per la estinzione dell'Istituto Villaggio del fanciullo "Cristo Re" di Cosenza".	
PRESIDENTE.	902,903
COSTANTINO Francesco, <i>relatore</i>	903
Luigi TARSITANO	903
Proposta di provvedimento amministrativo n. 16/4^ d'iniziativa della Giunta regionale recante: "Procedura amministrativa per l'estinzione del centro di rieducazione per audiolesi, mutolesi e logopatici", A. Izzi De Falenta", già Istituto sordomuti di Calabria di Catanzaro", con sede a Cosenza.	
PRESIDENTE.	903,904
COSTANTINO Francesco, <i>relatore</i>	904
Proposta di provvedimento amministrativo n. 7/4^ d'iniziativa della Giunta regionale recante: "Estinzione dell'Orfanotrofio Vittorio Emanuele II di Cosenza". Legge regionale n. 6 del 16/1/1985.	
PRESIDENTE.	904
COSTANTINO Francesco, <i>relatore</i>	904
Ordine del giorno della seduta di domani	906
Allegati	
Congedi	909
Proposta di provvedimento amministrativo e sua assegnazione a Commissione (<i>annunzio</i>)	909
Designazione di Capogruppo	909
Interrogazione a risposta scritta	909
Mozione	910
Riesame progetti di legge n.ri 15/3-176/3 e 176/3 recanti: "Norme per lo sviluppo delle fonti rinnova-	

	Pag.
bili di energia per il contenimento dei consumi energetici nella Regione Calabria e modalità di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308"	911
Progetti di legge n.ri 339/3^ e 353/3^ recanti: "Interventi nel settore zootecnico"	924
Proposta di provvedimento n. 455/3^ recante: "Parere favorevole al convenzionamento con la Cooperativa lavoro e servizi s.r.l. "Malgrado tutto" articolo 10 legge regionale n. 18 del 31 dicembre 1981".	932
Proposta di provvedimento amministrativo n. 29/4^ recante: "Conferma incarico di consulente istituzionale amministrativo al prof. Salvatore Berlingò"	932
Progetto di legge n. 271/3^ recante: "Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione"	934
Proposta di provvedimento amministrativo n. 23/4^, recante: "Procedura amministrativa per la estensione dell'asilo infantile Genoese Zerbi - Legge regionale n. 6 del 1985"	934
Proposta di provvedimento amministrativo n.8/4^, recante: "Procedura amministrativa per la estinzione dell'Istituto Villaggio del fanciullo "Cristo Re" di Cosenza".	936
Proposta di provvedimento amministrativo n. 16/4^, recante: "Procedura amministrativa per l'estinzione del centro di rieducazione per audiolesi, mutolesi e logopatici", A. Izzi De Falenta", già Istituto sordomuti di Calabria di Catanzaro", con sede a Cosenza	
Proposta di provvedimento amministrativo n. 7/4^ d'iniziativa della Giunta regionale recante: "Estinzione dell'Orfanotrofio Vittorio Emanuele II di Cosenza". Legge regionale n. 6 del 16/1/1985	937

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

Presidenza del Presidente Anton Giulio Galati

La seduta inizia alle 11,20

Luigi TARSITANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E' approvato)

Comunicazioni

PRESIDENTE. Legge le comunicazioni

(Sono riportate in allegato)

Annunzio di interrogazione e mozione.

Luigi TARSITANO, *Segretario*, legge l'interrogazione e la mozione pervenute alla Presidenza.

(Sono riportate in allegato)

Condoglianze all'onorevole Palamara.

PRESIDENTE. Formulo le più sentite condoglianze, anche a nome del Consiglio, all'onorevole assessore Palamara per la perdita della mamma.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Poiché non si può proseguire con i lavori a causa della esigua presenza dei consiglieri, se l'aula lo ritiene, potremmo sospendere i lavori, per riprenderli a mezzogiorno, esatto, invitando i gruppi a voler assicurare la presenza in aula dei consiglieri.

Non vi sono obiezioni? Allora la seduta è

aggiornata alle 2.

La seduta sospesa alle 11,25 è ripresa alle 12,15.

Mozioni - svolgimento

PRESIDENTE. Mozioni - n. 2 dei gruppi di Sinistra Indipendente Pci: "Sullo svolgimento del procedimento penale contro Piromalli ed altri presso la Corte d'Assise di Palmi" - Seguito; n. 5 del gruppo Msi-Dn: "Sulla grave situazione dell'ordine pubblico e della Giustizia nella nostra regione" - Seguito; n. 19 dei gruppi Pri-Dp-Sinistra Indipendente-Psi-Pci-Dc e Psdi: "Sulla barbara uccisione da parte della camorra napoletana del giornalista Giancarlo Siani" - Seguito.

Prima di avviare il dibattito e dei riflessi che lo stesso dovrà avere, sarebbe utile mettersi d'accordo sul modo con cui procedere anche in rapporto alle proposte da più parti avanzate.

A conclusione del dibattito si dovrebbe approvare una mozione. Era stato affacciato un interrogativo e cioè, se la sola approvazione della mozione, senza uno stretto riferimento alle istituzioni, potesse essere la conclusione del dibattito.

Da più parti, anche per le proposte avanzate nel dibattito già avviato, come quella dell'onorevole Tarsitano, si era detto di andare all'approvazione di una mozione che, almeno nella parte della proposta fosse unitaria.

Non so se sia il caso, al termine della discussione generale, di definire una proposta ope-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

rativa da sottoporre all'aula e, quindi, arrivare all'approvazione della mozione quando la proposta operativa sarà esaurita.

Ciò significa che terminato il dibattito generale si sospendono i lavori per dare modo ai capigruppo di incontrarsi e di formulare, sulla base di quanto è stato detto negli interventi, proposte operative, come ad esempio, incontri nella scuola, con i Comuni, con altre istituzioni proposte nel dibattito.

La mia proposta è di andare, oggi, all'approvazione di una proposta operativa e, dopo aver esaurito l'iter indicato, definire, se è possibile, una mozione unitaria o comunque mozioni da sottoporre alla approvazione del Consiglio. Mi pare di riscontrare l'accordo dell'aula sulla proposta avanzata, pertanto resta così inteso.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

Augusto DI MARCO. Onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, ho rilevato che il dibattito finora svoltasi nonostante l'impegno di alcuni oratori, non è stato all'altezza dei problemi che suscitano le questioni dell'ordine pubblico, che, nella società calabrese, vuol dire "mafia".

Mi pare sia mancato in questo dibattito quella passione e tensione morale, senza la quale credo che, difficilmente faremo grandi passi in avanti nella istituzione regionale e, più complessivamente, in quelle calabresi e nella società.

Nel dibattito, accanto ad analisi corrette sullo stato del fenomeno mafioso in Calabria, sono state riproposte vecchie concezioni che certo non servono a fare chiarezza e che possono costituire, invece, un momento di riflusso, e di arretramenti nella lotta alla criminalità mafiosa.

Molti hanno detto quale sia la gravità del fenomeno mafioso nella nostra regione, quali gli indici che inducono ad affermare che il fenomeno è grave. C'è, innanzitutto, il dato criminale: nella Calabria, e soprattutto in alcune aree di questa regione, il numero degli omicidi oramai classificati per la quasi totalità come omicidi di mafia è il più alto, in relazione alla popolazione residente, in tutto il Paese.

Questo è un dato fortemente allarmante, che smentisce in maniera clamorosa tutte le valutazioni sociologiche e politiche che volevano relegare la Calabria ad un ruolo minore all'interno delle grandi strutture per i poteri criminali esistenti nella nazione.

Non voglio ricordare i dati relativi ai reati di rapina e di estorsione (la maggior parte dei quali tra l'altro rimangono ignoti), perché il taglieggiamento è praticato, ormai, in modo sistematico in vastissime aree della Regione Calabria anche in rapporto ad attività economiche di scarso rilievo.

Voglio sottolineare, invece, che manteniamo in Calabria il primato odioso del sequestro di persona, che costituiamo la testa del serpente, in sede nazionale, per questo reato e che, dopo un'attenuazione di questa attività probabilmente dipendente dall'efficacia della repressione giudiziaria in certe zone della provincia di Reggio Calabria, abbiamo avuto segni di ripresa.

C'è una novità molto forte che, rispetto a quanto avevamo affermato nella seconda Conferenza regionale sulla mafia, si è manifestata nella provincia e nella città di Reggio Calabria.

Sono state emesse ordinanze di rinvio a giudizio, anzi più provvedimenti, in relazione a fatti di spaccio internazionale di stupefacenti. L'Associazione nazionale magistrati, nel

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

corso della 2° Conferenza contro la mafia aveva sostenuto che già nel 1983, la nostra regione e la provincia di Reggio Calabria erano inseriti per risultanze di procedimenti giudiziari nel traffico della droga.

Però, ancora, non avevamo prove certe circa la entità di questi fatti: si desumeva un certo inserimento nel traffico della droga dal coinvolgimento di persone importanti della mafia calabrese in indagini fatte da uffici giudiziari in altre regioni e dai collegamenti internazionali della mafia calabrese, con la mafia del Canada, dell'Australia e via di seguito.

Adesso abbiamo documenti giudiziari che dicono che siamo dentro il traffico della droga, a pieno titolo, e che Reggio è uno dei centri operativi di questo traffico. Mi pare, dunque, che non possiamo più sottovalutare questo fenomeno, che abbiamo elementi per sostenere che qui in Calabria, come in Sicilia ed in Campania, c'è una testa del serpente, che la mafia non vive più, solamente dello sfruttamento dell'agricoltura, dell'edilizia e del flusso dei pubblici finanziamenti, ma che si è inserita nel grande traffico criminale ed internazionale.

Anche in Calabria la mafia costituisce una potentissima lobby di potere che, sempre più diviene associazione criminale, che si pone - in relazione alla grande accumulazione di cui è capace - in un rapporto nuovo con la società e con le istituzioni.

Questo è uno degli indici di cui si può rilevare il potere della mafia: non ce ne sono altri, tra cui, come dicevo poc'anzi, i fortissimi collegamenti internazionali che ci vedono in posizione privilegiata con alcune aree di criminalità internazionale, (Australia, il Canada) e nei rapporti delle strutture criminali mafiose con le istituzioni pubbliche, centrali, locali, con le strutture economiche della

Regione.

Ho ascoltato il discorso del Presidente del gruppo consiliare del Psi, Dominijanni: devo rilevare uno degli equivoci, sorto in questo dibattito, da mettere in chiaro e da precisare. Si tratta delle vecchie tematiche ed impostazioni come quella che vorrebbero le nostre istituzioni e la nostra società, marginalmente coinvolte con il fenomeno della criminalità mafiosa perché altrimenti si febbre male alla Calabria se si dovesse rappresentare quel tipo di immagine all'esterno.

Dominijanni ha sostenuto che i Comuni e le istituzioni rappresentative calabresi sono, nella massima parte, non toccate dal fenomeno mafioso, che ci sono casi marginali di devianza dalla corretta azione dell'amministrazione.

Anche per quanto riguarda i settori economici, Dominijanni ha posto il rapporto tra mafia ed economia in termini di eccezionalità. Contesto, queste affermazioni e ritengo, invece, che la mafia passi trasversalmente attraverso i partiti politici e nelle istituzioni; che la sua presenza ed il suo potere condizionante siano forti nelle istituzioni rappresentative locali; che i collegamenti con ampi settori dell'economia della Calabria, e specialmente della provincia di Reggio, siano molto ma molto forti.

Certo questo giudizio non significa che non vi siano forze politiche che non sono toccate o che lo sono in termini assolutamente marginali, né significa che anche quelle forze politiche che hanno maggiori collegamenti non abbiano dei settori e persone assolutamente esenti da pecche per quanto riguarda il rapporto con la criminalità mafiosa, che non esista nella Calabria una imprenditorialità sana che non ha rapporti con il potere mafioso. Tuttavia la penetrazione della mafia nelle istituzioni, nelle strutture produttive e

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

nella società si è fatta, in questi anni, sempre più pesante.

Ricorderete che, soprattutto in Sicilia, anche per bocca di autorevoli sociologi e politologi, si è affermato che la connotazione sempre più criminale della mafia derivasse da una maggiore autonomia dal potere politico.

I grandi mezzi finanziari accumulati con il traffico della droga avevano spezzato il suo rapporto con la politica, l'avevano allontanata da essa, l'avevano resa una forza sempre più autonoma: con questa tesi venivano spiegati i grandi delitti di stato connessi dalla mafia.

Si tratta di una interpretazione fallace che, ove venisse accettata, ci condurrebbe ad essere disarmati di fronte al fenomeno della criminalità mafiosa. La verità è invece un'altra: nel momento in cui la mafia è diventata una potentissima lobby finanziaria ha avuto necessità di intrattenere con il potere politico ed amministrativo e con le strutture economiche della nostra società un rapporto diverso, sicuramente più penetrante.

Il Censis, ha dichiarato che il fatturato delle imprese criminali (la Calabria ci sta, come dicevo prima, a pieno titolo) è stato nel nostro Paese, nell'anno 1984, tra i 150 ed i 200 mila miliardi, pari a più del 20% del prodotto nazionale lordo.

Arlacchi giustamente dice: "Questo non è vero, è impossibile"; ma anche il 5% del prodotto nazionale lordo del nostro Paese è una somma ingentissima, tale da collocare la mafia tra le prime lobbies finanziarie.

Anche supponendo una percentuale del 5% per comprendere la dimensione del fenomeno basta pensare che l'industria meccanica fattura in Italia, - se non vado errato - il 3,1% del prodotto nazionale lordo, che il movi-

mento complessivo in materia turistica è del 3,9: si tratta di alcune voci della bilancia commerciale nazionale di maggiore rilievo.

La nuova mafia ha capacità di accumulare ingentissime risorse attraverso i traffici illeciti della droga e delle armi; ciò spinge alla necessità di investimenti per fare rifluire gli enormi capitali liquidi di cui dispone nell'economia e, quindi, a collegamenti più penetranti con quella classe politica ed amministrativa e del Paese e, soprattutto di quelle regioni in cui essa opera con prevalenza.

Il discorso da fare diventa un discorso di moralizzazione della vita politica ed amministrativa: senza passione e senza tensione morale, non vennero mai a capo di questo problema.

Aveva ragione Quirino Ledda, quando diceva: "Il nodo fondamentale da sciogliere per sconfiggere la mafia, è quello di regolare diversamente la vita dei partiti politici, che poi influiscono sul modo di gestione delle istituzioni; voi sapete che una delle devianze, qui in Calabria e nel nostro Paese, è quella di confondere la vita dei partiti, con la vita delle istituzioni".

Non è una colpa che possiamo addebitare solo a noi: in sede nazionale questa confusione si sta operando ai massimi livelli tanto che riesce difficile individuare se alcuni esponenti delle più alte cariche dello Stato abbiano parlato nella veste istituzionale o, invece, come uomini di partito.

Il punto decisivo e cruciale è che dobbiamo impegnarci in questo dibattito, perché la vita dei partiti sia moralizzata, perché i partiti politici cambino il loro sistema di operare nella società, non siano più strumenti di aggregazione del consenso, come lo sono stati nel passato, facendo, in primo luogo,

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

chiarezza al loro interno, ponendo la questione morale come discriminante per ogni loro attività.

Non è tollerabile che personaggi chiacchierati abbiano responsabilità all'interno dei partiti politici e nelle istituzioni. Non è un fatto di poco conto, che possa essere realizzato celermente; ma ci vuole l'impegno di tutti, e, questo, avrei voluto sentire nella sede del Consiglio regionale.

Qual è la situazione all'interno delle istituzioni? Dominijanni diceva: "solo in casi eccezionali, c'è coinvolgimento". Nego e contesto questo. La Calabria è l'unica regione d'Italia che abbia subito lo scioglimento di un Consiglio comunale da parte del Presidente della Repubblica perché la rappresentanza elettiva era composta da personaggi mafiosi; qui, siamo molto al di là della connivenza, della cointeressenza, della continuità.

Direi che situazioni di quel tipo non sono riscontrabili solamente all'interno del Consiglio comunale di Limbadi, ma che, ormai, casi di quel genere, purtroppo si sono generalizzati. Si dice in Calabria non vi è un'emergenza rispetto ai problemi della corretta amministrazione perché non ci sono procedimenti giudiziari che abbiano sanzionato formalmente questo fatto; eppure, voi sapete che in Calabria le denunce che hanno colpito anche l'amministrazione regionale sono molte e che, purtroppo, per una situazione di aggravio delle forze di polizia e della Magistratura, non si è arrivati a capo di quei procedimenti.

E' un fatto, a mio giudizio, grave: pur riconoscendo che la Magistratura ha portato un impegno fortissimo nella lotta alla criminalità mafiosa, dobbiamo anche ammettere che la magistratura calabrese deve avere, come uno dei primi punti all'ordine del giorno,

anche la conclusione di tutti i procedimenti penali che riguardano l'amministrazione pubblica.

Vogliamo sapere quello che è successo, effettivamente, nell'Esac: partiti politici, a livello nazionale, hanno denunciato irregolarità per traffici che hanno anche connessioni con la mafia.

Vogliamo sapere cosa è avvenuto nell'amministrazione della Regione Calabria, vogliamo sapere quello che avviene all'interno delle amministrazioni dello Stato. Nessuno è esente da pecche: non lo è la classe politica, ma non lo sono, nemmeno, le amministrazioni dello Stato, la burocrazia dello Stato e la stessa maggioranza, in relazione alla quale, però, il Consiglio Superiore della Magistratura, per quanto riguarda il caso Calabria, ha avviato indagine pronte e tempestive che hanno estromesso nella magistratura, persone che non erano degni di appartenervi.

Dobbiamo chiederci come istituzione regionale in che modo possiamo incidere, qual'è il nostro ruolo: intanto, dobbiamo tenere presente che delle novità in Calabria si sono verificate negli ultimi anni.

Sarebbe ingiusto riconoscere che nella lotta contro la mafia non si siano fatti passi in avanti. Sapete l'esito di alcuni processi penali, sapete che sono state effettuate numerose confische, sapete che c'è stato un fronte della criminalità organizzata che si è indebolito per effetto dell'azione giudiziaria.

E' chiaro però, l'azione repressiva deve essere portata a soglie ulteriori, che la stessa applicazione della legge La Torre deve andare avanti. In una delle parti della mozione da noi presentata chiede il rafforzamento degli organi di polizia e della magistratura in maniera che essa possa compiere, a pieno, il proprio dovere, che possa indagare in appli-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

cazione della legge antimafia e, complessivamente, della legge dell'ordinamento, sulle responsabilità e sui legami veri tra le organizzazioni mafiose e le strutture politiche, amministrative ed economiche.

Ma un altro grosso elemento di novità, potrà farci fare un passo avanti, se realizzato nella società calabrese: sappiamo tutti che le forme di attacco alla criminalità non possono esaurirsi nell'azione repressiva e preventiva degli organi dello Stato.

Abbiamo sempre detto che la mafia deve essere aggredita su una molteplicità di fronti. Le leggi votate dalla Regione Calabria, si muovevano in questa prospettiva, quella che abbiamo votato alcuni giorni or sono tende, appunto, ad una promozione culturale contro il fenomeno mafioso ed alla massima diffusione di una cultura contro la mafia.

Questa iniziativa trova, già, un riscontro positivo nella nostra società; voglio ricordarci, in proposito, che sempre più frequenti sono le manifestazioni di cittadini e di studenti contro la mafia e che alla manifestazione sindacale, tenuta il 7 dicembre a Reggio Calabria - alla quale come Consiglio regionale abbiamo aderito - erano presenti non soltanto uomini politici, amministratori, ma anche molto popolo che voleva manifestare contro la riduzione della sua libertà e della sua dignità.

Il 29 c'è stata a Reggio Calabria una manifestazione di giovani con un grande concorso. Ritengo che nella società civile stia crescendo un movimento unitario contro la mafia; questo processo deve trovare risposte nelle strutture politiche ed istituzionali.

Rispetto a ciò siamo indietro e, devo dirvi, che secondo alcuni non abbiamo le carte completamente in regola, non abbiamo la legittimazione per presentarci in pubblico e

per sostenere con credibilità che vogliamo lottare la mafia.

Alcuni giorni fa, scusatemi questo riferimento personale, ho partecipato ad una trasmissione radiofonica a cui ha partecipato anche il Professore Arlacchi, noto sociologo ascoltissimo in campo nazionale sul fenomeno mafioso.

Gli intervistatori gli hanno chiesto che tipo di effetto possano avere manifestazioni come quella sindacale del 7 dicembre a Reggio. Arlacchi ha sostenuto che l'effetto può essere positivo perché quella manifestazione rilancia l'immagine giusta e reale di una Calabria che vuole lottare contro la mafia; ha aggiunto, però, che tra gli amministratori presenti alla manifestazione alcuni erano chiacchierati.

Questo non agevola la credibilità: quel giudizio non lo condivido perché ritengo che la strada per sconfiggere la mafia, è quella di rendere l'amministrazione pubblica efficiente e correttamente operante.

Devo, però, dire che Arlacchi aveva ragione quando sottolineava certe presenze che bisognerebbe fare di tutto per eliminare. Quelle presenze possono essere eliminate con la creazione di un movimento di massa molto forte; io faccio retorica, perché sono convinto che la società calabrese ha del buono, manifesta contro la mafia.

D'altra parte ritengo che il ruolo complessivo della Regione, debba essere di raccordo con tutti gli organismi locali elettivi. Il nostro ruolo potrebbe e dovrebbe essere determinante, se venissero operate alcune riforme tali da rendere possibile il crollo: mi riferisco, in particolare, alle deleghe.

Abbiamo una funzione di esempio: con l'amministrazione corretta dei fondi regiona-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

li possiamo contribuire a sconfiggere la mafia; qui, la questione si innesta con una questione politica più generale.

Dobbiamo distribuire meno soldi, programmare perché la spesa si controlla solamente se esiste un certo tipo di programmazione economica che destina la spesa a progetti. La distribuzione discrezionale dei fondi crea un sistema di clientela, distorce l'aggregazione del consenso che deve, invece, avvenire sulle idee e sui grandi progetti politici, crea un terreno di cultura per l'espandersi della mafia; il clientelismo da solo non vuol dire mafia, ma la mafia opera dove c'è un arretramento complessivo del sistema della legalità pubblica che le consente di creare i suoi collegamenti all'interno delle strutture di potere.

Quanto è successo nella società ha molto premuto, perché si facesse nel Consiglio regionale un dibattito sull'ordine pubblico in previsione del dibattito parlamentare sulla situazione dell'ordine pubblico in Calabria.

Si riteneva, giustamente che dovessimo farci sentire prima, che il massimo organo rappresentativo nazionale si interessasse della questione. Ma com'è finito quel dibattito? Le forze della maggioranza non sono state in grado di approvare una mozione per la stessa opposizione dei parlamentari calabresi.

Il documento della maggioranza era così debole e scialba, che è stata una fortuna che non sia stato approvato. Devo dire d'altra parte che nulla ci viene dal Parlamento; i documenti delle minoranze non sono passati perché sono prevalse come al solito, logiche di schieramento.

Dobbiamo prendere atto, in questo momento, che al Parlamento nazionale, così come in relazione alle questioni economiche ed ai provvedimenti economici per la Calabria, non c'è stata una presa di posizione forte.

Ed ecco allora, la possibilità di un altro ruolo per la Regione; non solo quello di coordinamento, di controllo e di stimolo degli Enti locali, anche attraverso la correttezza dell'amministrazione propria, ma quello di essere interlocutore valido delle istituzioni centrali dello Stato.

Questo ruolo, nel passato, non è stato assolto dalla Regione Calabria: oggi, bisognerà assumerlo. Ritengo che questa riunione del Consiglio regionale, che, l'esito di questo dibattito determinerà l'assunzione di iniziative concrete di carattere operativo e politico, potrà assumere, nel momento in cui il Parlamento nazionale ha manifestato la propria carenza di iniziativa per la Calabria, un significato maggiore, più forte.

In questa legislatura, signor Presidente, come forze di opposizione, pensiamo di misurare la capacità di cambiamento che la Giunta afferma di voler perseguire, proprio su questi fatti. Per il passato, le forze di opposizione della sinistra, hanno dato un giudizio preciso e netto in relazione alla gestione della Regione, non hanno risparmiato critiche, nemmeno su questo piano, alle forze della maggioranza.

Voglio ribadire che c'è una responsabilità politica per ciò che è avvenuto nel passato in relazione alle questioni dell'ordine pubblico da parte delle maggioranze che hanno gestito la Regione.

Prima che venisse istituita la Regione, grave è la responsabilità dei partiti di governo che hanno consentito l'espansione del fenomeno mafioso, che l'hanno strumentalizzato e piegato alle proprie istanze di potere.

Su questi fatti misureremo la capacità del governo regionale e la sua legittimazione. Dopo avere tracciato questi elementi di carattere generale, vorrei venire ad alcune

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

proposte concrete.

Discuteremo, all'atto dell'approvazione delle mozioni, quali gli impegni politici quale il giudizio sul passato, quale la prospettiva dell'azione del governo della Regione. Si pone l'esigenza, in questo momento, di indicare forza che il Consiglio regionale è impegnato seriamente nella lotta contro la mafia.

Per far ciò bisogna mettere in cantiere iniziative concrete; una è stata già fatta, quella cioè di indire giornate di propaganda e di incontri nelle scuole, dove c'è, come già ricordavo, un terreno assai fertile.

Poiché, da anni, non viene convocata la Conferenza dei sindaci proporrei che essa venga convocata direttamente dal Consiglio regionale per discutere con tutti gli amministratori delle comunità di base dei nostri e dei loro problemi relativi alla mafia.

L'oggetto dell'incontro dovrebbe essere questo e, penso, che sia significativo. Dovremo, poi, per approfondire le nostre conoscenze sugli sviluppi che ha avuto in quest'ultimo periodo il fenomeno mafioso nella provincia di Reggio e nell'intera regione, intrattenere rapporti e chiedere colloqui formali con la maggioranza, con le forze di polizia, con le categorie produttive.

Ritengo anche, che chiedere un'audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'applicazione della legge La Torre: non mi pare, infatti che essa, dopo la sua venuta in Calabria, abbia dato grande rilievo al fenomeno mafioso in Calabria.

Questo non lo accettiamo, e, probabilmente, abbiamo bisogno di avere un ulteriore rapporto con la Commissione. Una ultima riflessione su quanto è stato detto in relazione alla natura del fenomeno mafioso.

Da parte di qualcuno, è stato detto che si tratta di un fatto culturale per cui dobbiamo operare in quella direzione per sradicarlo. Ho parlato molto e mi pare di avere già espresso la mia idea: credo che in certe aree sottosviluppate, interne, resista ancora qualche residuo di mentalità ribellistica ed antistatale che può determinare aggregazioni alla mafia.

Dobbiamo, però, renderci conto che i mezzi e la forza di aggregazione della mafia, in questo momento, sono ben altre e di natura diversa. Oggi c'è un forte coinvolgimento delle professioni anche perché la capacità di aggregazione di una lobby economica e finanziaria è quella di fornire opportunità di lavoro.

Direi che ci sono intere categorie professionali che, in Calabria, si trovano di fronte al bivio angoscioso di dover accettare la collaborazione che offre la mafia oppure non di lavorare. Si tratta, dunque, di un problema molto più complesso del fatto "culturale".

Se ci limitassimo a quel "fatto" le proposte operative della Regione, commetteremmo un grave sbaglio, così come se pensassimo che la penetrazione della mafia nella società e nelle istituzioni è un fatto marginale.

Per fare l'interesse della Calabria bisogna guardare in faccia il problema nei suoi termini reali ed assumere gli atteggiamenti conseguenti. Gran parte della popolazione calabrese, ormai, sente che la mafia vive sulla sua pelle, che la priva delle libertà di decidere, sia in rapporto alle scelte economiche che a quelle personali; perciò non tollera i rapporti di dipendenza che la mafia deve, necessariamente, creare, per prosperare.

Siamo convinti che la popolazione calabrese, nella sua stragrande maggioranza sente come fatti propri, non soltanto gli omicidi che

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

avvengono in Calabria tra i quali - voglio ricordarlo perché non è stato detto - ci sono anche vittime della mafia nei partiti e nelle istituzioni politiche.

Voglio ricordare che la lunga fila di omicidi efferati, commessi dalla mafia; Rocco Gatto, Giuseppe Valerioti, Lo Sardo, il brigadiere dei carabinieri di San Luca, il vigile Macheda di Reggio Calabria.

Certo, non erano cadaveri eccellenti, ma a questo livello non ritengo si possa fare alcuna distinzione. I calabresi, sono convinto di questo, hanno sentito come vissuto sulla propria pelle, non soltanto gli omicidi efferati di questi calabresi, che lavoravano all'interno delle istituzioni e dei partiti contro la mafia, ma anche gli omicidi ed i fatti di strage che vengono commessi in altre parti d'Italia.

Come Regione dobbiamo fare capire allo Stato alla classe politica di governo che devono sentire gli amici della Calabria, come fatto proprio. Solo con il massimo impegno potremo raggiungere nel fronte della lotta alla mafia risultati apprezzabili.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tarsitano. Ne ha facoltà.

Luigi TARSITANO. Onorevole Presidente, se l'amico e compagno Di Marco, ha guardato alla Calabria ed alla provincia di Reggio Calabria, in modo particolare, circoscriverò il mio intervento alla provincia di Cosenza negli anni tra il '75 ed oggi.

Il mio punto di osservazione saranno i Comuni, le USL, la Cassa di Risparmio, la Regione nel periodo in cui la provincia di Cosenza veniva stretta in una maglia soffocante da parte della mafia.

C'è un rapporto della polizia in data 23 agosto 1980, ampiamente noto, dal quale si

evince che la provincia di Cosenza, era ormai nelle mani di cosche ben agguerrite e decise a tutto. Sena a Cosenza, Muto sul Tirreno, Cirillo sulla zona ionica cosentina.

Sono, dunque, ben individuati i tre personaggi centrali nella provincia di Cosenza, ed i componenti di questi gruppi. Una lunga sequela di uccisioni, di delitti, di atti di violenza stanno a testimoniare quanto grave fosse divenuta, in tutta la provincia di Cosenza, ed a Cosenza città, il fenomeno dell'ordine pubblico, quanto fosse pesante l'attività criminosa.

Se si vanno a guardare gli anni antecedenti all'80 ed i nostri giorni, tra Cosenza e le due zone di cui io ho parlato (quella Tirrenica e quella Ionica) si registrano almeno 40 omicidi, tutti determinati da azioni mafiose.

Proprio in questi giorni si sta celebrando a Bari il processo a carico di Muto per l'uccisione del compagno Giovanni Lo Sardo. Nelle settimane passate sono venuti fuori altri elementi che documentano come, in fondo, queste cosche sentite fossero legati ai Piromalli di Gioia Tauro, come fossero tutte legate alla famiglia "cutoliana" ed alla "Nuova famiglia" campana, come, in fondo, ci fossero legami e collegamenti stretti tra le grandi famiglie mafiose del nostro paese.

A Cetrato, nel '73, approda un emissario della cosca cosentina, il Sena; approda Muto che costruisce abusivamente sul litorale e sul suolo demaniale, un fabbricato di 450 metri che costituirà, poi, la punta avanzata di tutte le attività di copertura del Muto e della sua banda.

Nessuno degli amministratori di quegli anni si avvede che la costruzione è abusiva, che viene costruita in pieno dispregio delle leggi regionali e nazionali. Alcuni provvedimenti, adottati dal Pretore, per il sequestro del fab-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

bricato, vengono vanificati con alcuni stragemmi e con le connivenze degli amministratori locali per cui la costruzione viene mantenuta sempre dalla famiglia Muto.

Attraverso questo episodio si arriva, poi, al fenomeno più grave di condizionamento delle attività di pesca: il Muto impone, in tutta la zona tirrenica, il suo monopolio per la compravendita di prodotti ittici.

Tutti gli albergatori sono costretti ad acquistare il pesce nella quantità e nei prezzi stabiliti dal Muto; nessuno può sfuggire a questa imposizione dalla quale, poi, esce fuori un collegamento con tutta una serie di società.

Chi va a vedere il rapporto dettagliato (centinaia di pagine) svolto dalla guardia di finanza per conto dei giudici di Bari, resta realmente allibito nel vedere in pochi anni, come la banda del Muto sia riuscita ad infiltrarsi in una serie di imprese, di società, di attività.

Sbalordisce, come in questi anni, sia il comune di Cetraro che la regione non abbiano avuto la forza per intervenire e per stroncare il monopolio del Muto. C'è una connivenza stretta, in questi anni, tra le amministrazioni comunali, i sindaci e la gang del Muto; c'è un collegamento diretto e stretto tra le forze che amministrano il comune di Cetraro; c'è, sicuramente, un'insufficienza di interventi da parte della Regione Calabria.

Non si tratta soltanto di collusioni e di collegamenti, (mi pare che oggi, alcuni sindaci, siano direttamente coinvolti nel procedimento che si sta celebrando a Bari) ma di fatti estremamente importanti che riguardano la Cassa di Risparmio.

Il Muto opera attraverso una serie di imprese, in modo particolare attraverso il Surace, capo di una serie di associazioni e di impre-

se, che godono, tutte, di finanziamenti da parte della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania.

Da un processo verbale del febbraio è emerso dall'interrogatorio di un alto dirigente della Cassa di Risparmio, che la società Eureka, di cui è uomo importante, il Surace, alle dipendenze strettissime del Muto, ha ottenuto dalla Cassa di Risparmio un mutuo ipotecario di 315 milioni ed un altro fondiario di 370 milioni.

Si tratta di somme crediti per circa 700 milioni. Sia per l'uno che per l'altro mutuo, l'Eureka, società per azioni, non riesce ad onorare i suoi impegni alla scadenza delle rate e, precisamente, al 36 quelle del 3.6.'84 e del 31/10/1984 per il primo mutuo; per il secondo mutuo, non vengono ancorate le rate scadute al 31/12/1984 per cui la somma complessiva ascende a 186 milioni 528 mila 984 lire.

Al 31 dicembre 1985, la Cassa di Risparmio non attiva alcun meccanismo per rientrare in possesso delle somme erogate. Questo episodio non si riferisce soltanto all'Eureka, ma anche alla Givarsi, un'altra delle società inquisite che avevano ottenuto due mutui: uno per 350 milioni, l'altro per 149 milioni.

Anche qui al 31 dicembre '84, pur essendo state invase scadenze di muti per decine e decine di milioni, la Cassa di Risparmio non attiva quei meccanismi di recupero, che, invece, vengono sollecitamente attivati quando si tratta di piccole imprese ed aziende.

C'è di più: il Surace e lo stesso Muto hanno fidi personali e sconto cambiali; quest'ultimo ha un affidamento per sconto cambiali di 70 milioni. Eppure, il Muto, nel rapporto di Polizia, del 1980 era indicato come una delle ali portanti della mafia calabrese che operava

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

nella provincia di Cosenza: nonostante questi atti, precisi e circostanziati, la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania ha consentito al Muto le grandi operazioni finanziarie attraverso l'Istituto.

E voglio mettere in rilievo altri due fatti importanti; da una parte i Comuni che non intervengono e la Regione che chiude gli occhi dinanzi a questi episodi, che non opera e non aziona tutti quei controlli necessari ed indispensabili per impedire che attività mafiose vengano realizzate, e, dall'altra, la Cassa di Risparmio che è, poi, al centro di tutto il grande movimento di capitali della gang di Muto.

E' sufficiente controllare quel che avviene tra Cetraro e Diamante, Bonifati e negli altri Comuni, per rendersi conto dei giri e dei movimenti per diversi miliardi di lire. Non si tratta, soltanto, di finanziamenti che vengono movimentati attraverso i nostri istituti di credito, ma anche del denaro sporco rastrellato nella nostra provincia che passa anche al Casinò di Venezia.

Se si legge il rapporto della Guardia di Finanza esce fuori che il Surace, nell'anno 1981, ha ottenuto dal casinò municipale di Venezia assegni circolari di vario taglio per un miliardo 947 mila e 500 lire.

Siamo nel 1981; a parere dei militari operanti, la presenza del Surace nel Casinò di Venezia aveva una duplice finalità. Quella di riciclare denaro proveniente dalle attività illecite del clan Muto e quella di creare, nel contempo, una parvenza di credibilità per la provenienza della disponibilità finanziarie movimentate che sarebbero state procurate nelle sale del Casinò con il rilascio di denaro contante in cambio degli assegni del Suraci o di quelli dei coniugi Muto.

Ma, ci sono elementi ancora più pesanti che

stanno a dimostrare come questa gang e la mafia cosentina erano collegate a personaggi di alto rango. Ha fatto bene il collega Di Marco a dire quali sono le commistioni e quali i rapporti con i "colletti bianchi": così esce fuori un assegno 018192361, intestato a Muto Francesco di 2 milioni e mezzo, incassato, girato ed incassato da Annibaldi.

Cosa si dice nel rapporto della finanza su Fausto Annibaldi, latitante perché colpito di mandato di cattura del Tribunale di Milano? Annibaldi è l'uomo che si trova nelle vicende giudiziarie del crack del Banco Ambrosiano, nell'omicidio del banchiere Calvi, nella vicenda dei faccendieri carboni Flavio, Carella Gennaro, Mazzotta Maurizio, braccio destro di Francesco Pazienza, Pellicani Emilio e Rosone Roberto.

I collegamenti della mafia cosentina hanno un ramo soltanto, quello dei Muto; questi collegamenti passano attraverso una serie di imprese, nella provincia di Cosenza e nella zona tirrenica, con il casinò di San Remo con personaggi coinvolti nelle grandi vicende bancarie del nostro Paese.

Che cosa avviene sulla zona ionica? Spero, che da qui a qualche tempo, si possano avere dati e rapporti circostanziati, come è avvenuto per la zona tirrenica cosentina: tutti ricordiamo che fra Cassano, Sibari, Spezzano Albanese, negli anni passati, ci sono stati almeno 15 delitti di mafia.

Sappiamo bene cosa è stato Cirillo in quella zona. Vogliamo, però sapere, come ha operato il comune di Cassano, come è stato possibile che Cirillo abbia potuto dare vita ad una delle più grandi imprese finanziarie della zona ionica cosentina, quali i finanziamenti dati dalla regione a questo personaggio.

Vogliamo che la Regione si renda profondamente conto, come la coscienza civile cala-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

brese si attende dal Consiglio regionale, che è necessario avere una sensibilità nuova e diversa, un atteggiamento deciso per stroncare e recidere tutti i collegamenti fra personaggi politici ed uomini legati alla mafia.

Vogliamo impegni politici concreti: sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto Di Marco e sono anche d'accordo con la proposta del Presidente del Consiglio di una riunione dei capigruppo per stabilire quale strategia deve essere adottata dal Consiglio regionale perché le popolazioni calabresi abbiano la netta sensazione che qui non si celebra un rito, ma che, invece, c'è l'intenzione di imprimere una grande capacità di trasparenza nell'attività della regione, di recidere, a qualsiasi livello, tutti i collegamenti con le centrali mafiose.

Si è parlato, anche, dell'azione da svolgere nella scuola: noi comunisti abbiamo collaborato nella III Commissione per definire la legge sulla sensibilizzazione dei giovani, delle università, delle scuole di ogni ordine e grado.

Abbiamo fatto le nostre proposte senza presentare un progetto alternativo; abbiamo operato con emendamenti, perché venisse licenziata una proposta legislativa che tenesse conto di tutte le volontà, vere e reali, che ci sono nella nostra Regione.

Ma quale dovrà essere il collegamento con i comuni? A Cetraro, per esempio, è possibile che la Regione non si debba collegare con gli amministratori di quel Comune, da anni al centro della lotta e delle sfide della mafia?

E' possibile ignorare quello che è avvenuto a Cassano? Qui dobbiamo fare luce su quello che è avvenuto nell'USL di quel Comune, ma anche nell'USL di Cetraro. In quel famoso rapporto si dice Luigi Pinto, nato ad Acquappesa l'1-1-1952, dipendente

dell'ospedale civile di Cetraro dal 1° gennaio al 31 dicembre, aveva svolto in precedenza attività di meccanico, di macellaio; nonostante fosse un diffidato di polizia ed i suoi precedenti penali come per i fratelli Idone, gli è stato possibile essere assunto presso l'ospedale civile di Cetraro, come autista.

Ben tre mafiosi sono stati assunti dall'ospedale di Cetraro. Come è stato possibile la loro assunzione che ha dichiarato immediatamente eseguibili le relative delibere? Come mai all'assessorato regionale alla sanità nessuno si è accorto di niente?

Ancora più gravi sono le responsabilità di coloro che hanno favorito l'inserimento di questi personaggi in un ospedale dove la stessa nomina di uno dei primari è avvenuta in una maniera poco ortodossa.

Oggi questo primario ha assunto un atteggiamento assolutamente grave ed inaccettabile, costringendo un aiuto chirurgo, persona estremamente qualificata, ad abbandonare l'ospedale perché non gli era stato consentito di svolgere la sua attività di chirurgo.

Ritorna, così, il ruolo che gli assessorati devono esercitare nell'azione di vigilanza, e di controllo: non si può abdicare a questo ruolo, non può abdicare il Consiglio, non può abdicare la nostra forza politica.

C'è, da parte della Giunta regionale e della maggioranza, questa volontà, che è emersa attraverso la manifestazione, tenuta nei giorni scorsi a Reggio Calabria? Noi ci sentiamo parte di quella volontà e di quella sensibilità nuova che, a livello di massa, si va sprigionando nella nostra regione perché si faccia pulizia, perché il cancro mafioso venga estirpato una volta per tutte.

In questa direzione vogliamo operare con serietà di intenti, con volontà, con costanza,

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

con impegno e tenendo, come comunisti sempre stretti i collegamenti con tutte quelle forze che vogliono che anche nella nostra regione si manifesti un'iniziativa crescente e vincente nella lotta contro mafia e contro il cancro mafioso.

PRESIDENTE. E' terminato così il dibattito generale sulle mozioni sull'ordine pubblico. A questo punto sospenderei la seduta, chiedendo ai capigruppo di voler predisporre una proposta operativa da sottoporre all'aula in giornata.

Credo siano venute, nel corso del dibattito proposte abbondanti e valide, magari da perfezionare meglio per ottenere il massimo di riuscita delle iniziative che il Consiglio vorrà assumere.

La seduta viene sospesa, riprenderà nel pomeriggio alle 16,30.

La seduta sospesa alle 13,25 è ripresa alle 17,10.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. In attesa che venga consegnato l'ordine del giorno propositivo sulle iniziative da svolgere per la definitiva approvazione della mozione sull'ordine pubblico, se l'Aula è d'accordo, si potrebbe passare all'esame dei provvedimenti, posti all'ordine del giorno. Si potrebbe discutere il secondo punto all'ordine del giorno: in tal caso, bisognerebbe far sospendere la riunione della seconda commissione. Se non vi sono obiezioni resta così stabilito.

(Così rimane stabilito)

PRESIDENTE. Prima di passare all'ordine del giorno, debbo ricordare ai presidenti delle commissioni che non devono convocare le commissioni nei giorni di seduta del Consi-

glio. Se dovesse succedere ancora non solo non darò ospitalità in qualche stanza di palazzo San Giorgio ma annullerò, perché è nella mia facoltà, le vostre convocazioni, se fatte in concomitanza con i giorni di convocazione del Consiglio.

Riesame progetti di legge n.ri 15/3-176/3 e 176/3 recanti: "Norme per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia per il contenimento dei consumi energetici nella Regione Calabria e modalità di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308".

PRESIDENTE. Al secondo punto figura il riesame dei progetti n. 15/3-176/3 e 253/3, recanti: "Norme per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, per il contenimento dei consumi energetici nella Regione Calabria, e modalità di attuazione della legge 29 maggio 1982 n. 308".

E' relatore l'onorevole Funaro, che ha facoltà di svolgere la sua relazione.

Ernesto FUNARO. Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il progetto di legge di cui si propone l'approvazione, contiene norme per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia per il contenimento dei consumi energetici della Regione Calabria, nonché modalità di attuazione della legge 29 maggio 1982 n. 308.

E' un provvedimento già all'esame del Consiglio sin dalla precedente legislatura. Il governo aveva rinviato la legge al riesame dopo alcune osservazioni relative alla previsione di potestà attuative in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 117 della costituzione.

Venivano, infatti, previsti strumenti diversi dalla legge formale relativamente ai poteri attribuiti alla Giunta regionale di natura regolamentare d in contrasto con le previsio-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

ni contenute nell'art. 121 della Costituzione.

A seguito della decisione del commissario di governo, la commissione competente aveva provveduto ad unificare i tre progetti di legge con quello della Giunta; oggi si arriva ad testo unificato di cui si ripropone l'approvazione essendo stati eliminati quei vizi che avevano determinato il provvedimento del commissario di governo.

La finalità della legge sono ampiamente descritte nell'art. 1 e si richiamano integralmente a quanto previsto dalla legge nazionale, n. 308. Si tratta, in definitiva, di provvedimenti destinati a promuovere e ad incentivare il contenuto dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili, il coordinamento dello sviluppo del sistema energetico regionale attraverso il razionale sfruttamento delle fonti rinnovabili nel suo territorio, avendo particolare cura alla salvaguardia, alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nonché la promozione, nell'ambito delle proprie competenze regionali, di indagini concernenti una utilizzazione razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

C'è un impegno finanziario di 26 miliardi 412 milioni, 477 mila; elemento fondamentale di questo progetto di legge è l'assegnazione della delega specifica di gestione del settore alle province e alle amministrazioni provinciali.

Comunque, a norma dell'art. 3, entro il 31 marzo 1986, la Giunta regionale dovrà presentare alla competente commissione consiliare per la approvazione, la situazione delle somme spese o, delle somme impegnate dalle singole amministrazioni provinciali in modo da pervenire ad un eventuale riparto delle somme disponibili in ordine a questa legge dello Stato.

Si tratta di uno degli aspetti della vicenda complessa dell'energia in Calabria, che riguarda, ovviamente, settori diversi rispetto a quelli che saranno oggetto di specifica discussione nella riunione di domani.

E' un'individuazione di fonti alternative, direi delle fonti rinnovabili, che potranno consentire, tra l'altro, un'attenzione specifica a zone interne, alle zone rurali non servite, né facilmente servibili da parte dell'Enel con le strutture ordinarie se non a costo di particolari, ingenti impegni finanziari da parte dello Stato. Per questi motivi, si propone al Consiglio all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione generale. Prego onorevole Tarsitano.

Luigi TARSITANO. Onorevole Presidente, il gruppo comunista, esprime aperto sostegno a questa legge molto attesa nella nostra regione; si tratta di un provvedimento che mette in moto ben 26 miliardi e 412 milioni, che interessa largamente il mondo agricolo artigianale ed industriale per l'insieme degli incentivi che essa fornisce ad agricoltori, industriali ed artigiani ed anche per la misura degli incentivi che saranno forniti per la produzione di energie da fonti rinnovabili nel settore agricolo.

Altro importante elemento è costituito dal fatto che, finalmente, su di esso, con questa legge, una delega di potere notevole ed una funzione estremamente positiva e valida alle province.

Per tutte le ragioni da me espresse, il gruppo comunista, è d'accordo con le altre forze politiche, sugli emendamenti di ordine formale richiesti dal commissario di governo ed esprimere pieno assenso al varo ed all'approvazione di questo provvedimento legislativo.

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

PRESIDENTE. Non vi sono altre richieste di intervento nel dibattito generale? Si passa, allora, all'esame degli articoli:

Pongo ai voti l'articolo 1

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 1

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 2

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 3

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 4

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 5

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 6

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 7

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 8

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 9

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 10

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 11

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 12

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 13

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 14

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 15

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 16

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 17

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 18

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 19

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 20

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 21

(E' approvato)

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

Pongo ai voti l'articolo 22

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 23

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 24

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 25

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 26

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 27

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 28

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 29

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 30

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 31

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 32

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 33

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 34

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 35

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 36

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 37

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 38

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 39

(E' approvato)

Per dichiarazione di voto sul testo della legge, ha chiesto di parlare l'onorevole Meduri. Ne ha facoltà.

Renato MEDURI. Il nostro voto è favorevole, perché questa legge così come modificata, realizza una buona sintesi tra i vari progetti di legge presentati in materia, uno dei quali presentato dal nostro gruppo; si realizza, forse per la prima volta, una delega in modo ordinato ad un ente locale come la Provincia, e si tenta l'incentivazione delle fonti alternative di energia.

Mi pare non sia poco, in un momento in cui si parla, forse spesso tanto a sproposito, di altro tipo di energia per la Calabria. Questo è uno dei motivi per i quali votiamo favorevole a questo progetto di legge.

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola l'onorevole vicepresidente della Giunta. Ne ha facoltà.

Giuseppe BATTAGLIA. *Vicepresidente della Giunta regionale.* Ho chiesto di parlare per un riguardo nei confronti della commissione che ha saputo compendiare, in quattro progetti di legge in un unico testo di legge che è stato approvato, all'unanimità, dal Consiglio regionale.

Due sono i momenti importanti: quello delle fonti rinnovabili di energia che rispettano l'ambiente e la natura, patrimoni importantissimi della Regione Calabria; l'altro è costituito dalla concessione di una delega piena ad una istituzione dell'area intermedia quale è l'amministrazione provinciale.

Ci sono adempimenti previsti dalla legge che impegnano la Giunta regionale; dichiara a nome e per conto anche del Presidente della Giunta regionale, che la Giunta farà di tutto perché questi adempimenti siano portati avanti nel rispetto della legge e nel coinvolgimento della commissione permanente, demandata a questi compiti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i progetti di legge unificati n.ri 15/3[^]-176/3[^]-206/3[^]-253/3: "Norme per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e per il contenimento dei consumi energetici nella Regione Calabria e modalità di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308".

(Il Consiglio approva all'unanimità)

Progetti di legge n.ri 339/3[^] e 353/3[^] recanti: "Interventi nel settore zootecnico".

PRESIDENTE. Punto 3 all'ordine del giorno. Progetti di legge nri 339/3[^] e 353/3[^] recanti: "Interventi nel settore zootecnico".

E' relatore l'onorevole Funaro, che ha facoltà di svolgere la sua relazione.

Ernesto FUNARO. *Relatore.* Il progetto di legge che prevede interventi nel settore zootecnico, dà la possibilità di ascolto e di attuazione delle attese del mondo agricolo che, da tempo, attende un provvedimento organico nel settore della zootecnia.

Anche questo progetto di legge è un testo unificato rispetto al progetto di legge n. 339 di iniziativa della Giunta regionale, elaborato nel corso della passata legislatura e di una iniziativa analoga del gruppo del Pci, n. 353.

E' il frutto di un lavoro di ricerca, di sensibilizzazione, di coinvolgimento delle strutture del mondo agricolo, degli allevatori in modo particolare, che si collega alle disposizioni esistenti in materia, soprattutto di carattere nazionale e comunitario.

Vengono recepite alcune richieste sia in ordine alla specializzazione ed alla qualificazione del settore zootecnico sia in ordine alla possibilità di potenziamento delle strutture; ciò potrà consentire un miglioramento qualitativo oltre che quantitativo in un settore vitale per l'economia calabrese.

Mi limito soltanto ad illustrare, per brevi accenni, i tre punti fondamentali: la fecondazione strumentali, il potenziamento delle strutture, il miglioramento dell'indice di fecondità del bestiame in produzione zootecnica.

La fecondazione artificiale, è una leva che deve essere necessariamente azionata per un miglioramento quantitativo e qualitativo del nostro patrimonio zootecnico, così come avviene in tutti i Paesi nei quali esiste una zootecnia progredita, avanzata.

Le strutture sono, invece, quella che ognuno

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

di noi conosce e che abbisognano, soprattutto, di un intervento incisivo o decisivo, con riferimento alla possibilità di determinare migliori condizioni di lavoro per gli addetti, nonché migliori condizioni igieniche e sanitarie anche per il bestiame.

Ciò può consentire, anche da questo punto di vista, un miglioramento del potenziamento produttivo, del tessuto operante nella Regione. Per quanto riguarda, infine, gli interventi finalizzati a migliorare l'indice di fecondità del bestiame, nonché la riduzione della mortalità neonatale, oltre ad assolvere a precisi compiti di sostegno degli allevamenti, si offrono anche possibilità di coordinamento di tutti gli sforzi per determinare anche una crescita culturale affinché le innovazioni possono essere recepite dalla maggioranza degli allevatori determinando, così, condizioni di miglioramento qualitativo nel settore della zootecnia.

E' un discorso di natura economica, che finisce per avere una valenza eccezionale, soprattutto, per quanto riguarda il settore della zootecnia, sia per quanto attiene la specificità del settore stesso, (allevamenti, carne) sia per quanto riguarda possibilità occupazionali aggiuntive.

Rispetto al testo che la commissione ha avuto modo di esaminare e di approvare, sono stati concordati con i gruppi politici, alcuni emendamenti già presentati all'attenzione della presidenza; essi riguardano l'art. 2, in modo particolare, nel quale si prevede per quanto riguarda la commissione zootecnica regionale, il coinvolgimento soprattutto delle Apa, cioè delle associazioni provinciali degli allevatori, nonché i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole riconosciute, i rappresentanti delle Leghe cooperative i rappresentanti delle cooperative stesse.

Si prevede, altresì, un emendamento relati-

vamente all'art. 5 per quanto attiene al regime dei premi, dando mandato alla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, di pervenire negli anni successivi, all'eventuale modifica dei premi così com'è individuato e proposto nel disegno di legge che si sottopone all'attenzione del Consiglio.

Una ulteriore attenzione è stata riservata, rispetto al testo licenziato dalla Commissione, al problema dei terreni pascolabili per la cui utilizzazione e gestione è stata prevista una commissione che, presieduta dall'assessore regionale all'agricoltura o da un suo rappresentante, tenga conto e coinvolga gli operatori del settore.

Un altro emendamento riguarda l'art. 10, e si riferisce al regime di premi che viene fissato per gli allevamenti bovini di razza apodonica, con lo specifico intendo di dare particolare rilievo ad un tipo di allevamento, ad un tipo di bestiame caratteristico della Regione Calabria, di cui si cerca di mantenere evidentemente la presenza.

All'art. 11 si è data una formulazione diversa rispetto al testo licenziato prevedendo che possano essere resi operanti contributi e prestiti ad imprese zootecniche singole ed associate.

Infine, con l'art. 12 si prevede la valorizzazione dei prodotti zootecnici regionali con contributi fino al 50% sulla spesa prevista per l'organizzazione e la commercializzazione, nonché per le attrezzature connessa, nonché una partecipazione al pagamento degli interessi sui mutui per la restante spesa, secondo le modalità fissate dalle leggi regionali e nazionali in materia di credito agrario.

Mi preme rilevare, infine, che la legge si compone di 17 articoli. Si è ritenuto di stralciare da questa legge, il problema dei lupi

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

che sarà oggetto di altre normative che esamineremo nel punto successivo all'ordine del giorno.

Per la sua formulazione ci sono stati incontri con esponenti dei diversi gruppi politici per poter pervenire a formulazioni possibilmente unitarie, tenuto conto, tra l'altro, della delicatezza dell'argomento e della necessità di un'attenzione che salvaguardando le specie, in via di estinzione, consenta, nel contempo, di tutelare le legittime esigenze degli operatori ed, in particolare, degli allevatori.

Per i motivi espressi ritengo di dovere i colleghi del Consiglio ad esprimere il proprio consenso a questa legge che, certamente, senza particolare enfasi, si può definire una legge fondamentale per quanto attiene al settore zootecnico e, soprattutto, le aspettative del mondo agricolo calabrese.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione generale. Prego onorevole Schifino.

Ubaldo SCHIFINO. In Commissione la proposta di legge è stata licenziata con voto favorevole perché frutto di un lavoro fatto parte dalla Giunta e parte dai consiglieri Ledda e Vadalà, del gruppo comunista: si tratta, quindi, di un testo unificato che tende ad una regolamentazione della materia; in commissione ci eravamo riservati - come del resto abbiamo fatto - di presentare alcuni emendamenti migliorativi.

Il giudizio positivo sull'insieme della legge non ci esime dall'esprimere una critica al governo regionale per il forte ritardo con cui si arriva a regolamentare l'intera materia della zootecnia; indicazione estremamente chiara in favore dell'associazione dei produttori e delle loro unioni si avevano già con i regolamenti Cee, n. 1360 del '78, n. 2083 dell'80, n. 1616 '82, con la legge nazionale n. 674 del '78 ed, infine, con la stessa legge

quadro regionale n. 13 dell'82.

Oggi ci apprestiamo, con enorme ritardo, a regolamentare in maniera organica gli interventi nel settore della zootecnia: vogliamo, perciò, sottolineare, in sede di approvazione della legge, la nostra critica ai governi che si sono succeduti alla guida della Regione Calabria.

Il nostro voto positivo alla legge è determinato dall'urgenza di regolamentare l'intera materia, di evitare la prassi di interventi a pioggia, sporadici, spesso clientelari frutto di pressioni varie, in molti casi, addirittura dispersivi e non certo intesi a migliorare sia la specie, sia ad incentivare l'attività zootecnica, sia le strutture, sia a regolamentare tutta una serie di questioni, come la stessa vicenda dei pascoli.

In questo senso abbiamo presentato un emendamento per regolamentare la questione l'uso dei terreni per i pascoli. Approviamo la legge perché con essa si mette ordine in un settore estremamente delicato e si tenta di migliorare la specie e di incentivare e migliorare gli allevamenti e la produzione di carni.

Altri elementi positivi che vogliamo sottolineare sono la programmazione che ci auguriamo, dopo l'approvazione di questa legge, ponga fine ad un uso delle risorse, dispersivo e non finalizzato; finalmente facciamo la nomina di una commissione zootecnica regionale, per la quale abbiamo presentato un emendamento perché tenendo conto dello spirito e delle disposizioni CEE e della legge nazionale, vogliamo che sia più rappresentativa e che punti, essenzialmente, sull'Associazione dei produttori e sulle loro unioni.

Questa commissione dovrebbe garantire non solo l'incentivazione e lo sviluppo della produzione zootecnica, ma anche un'azione di

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

controllo e di vigilanza. L'onorevole Funaro ha ricordato che gli emendamenti presentati hanno la firma un po' di tutti i gruppi; non scendo nei particolari della legge, già illustrata dal consigliere Funaro, perché sostanzialmente siamo d'accordo con l'illustrazione: diamo un giudizio favorevole alla legge ed agli emendamenti che ci apprestiamo a votare.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Reale.

Italo REALE. Presidente, comincio con il lamentare l'assenza dal dibattito dell'assessore all'agricoltura: la sua presenza mi pareva opportuna, stante la materia che stiamo affrontando. Non vorrei che questo vizio diventasse una prassi in questo Consiglio regionale perché non è certamente positivo per l'andamento dei lavori stessi.

Giuseppe BATTAGLIA. *Vicepresidente della Giunta regionale.* Ma la Giunta è presente.

Italo REALE. Se fosse mancato il governo regionale mi sarei lamentato per la sua assenza: ma sto parlando dell'assenza dell'assessore all'agricoltura.

Giuseppe BATTAGLIA. *Vicepresidente della Giunta regionale.* Seri motivi hanno reso impossibile la sua presenza.

Italo REALE. L'assessore all'agricoltura avrà potuto avere fondati motivi per non essere, qui, oggi: noi, però, non abbiamo conoscenza ufficiale del motivo fondato della sua assenza. Se il motivo sarà fondato chiederemo scusa all'assessore dall'agricoltura; tuttavia rilevo che quanto meno, è stato inopportuno - e mi si consenta, ineducato - non mettere al corrente il Consiglio regionale del motivo fondato che ha impedito all'assessore di essere presente.

Debbo sottolineare, e chiedo scusa se non

entro precisamente nel tema all'ordine del giorno, che in 1^a Commissione, ieri sera, eravamo 8, cioè il minimo consentito per il raggiungimento del numero legale.

Mi si consenta, quindi, un richiamo ed un invito ai colleghi perché vogliamo partecipare alle commissioni anche se questo richiamo spetta al Presidente. Quattro dei consiglieri presenti ieri sera, erano della minoranza; una di essi partecipa in tutte e tre le Commissioni.

Entrando nel merito della questione, dichiaro che non voterò a favore di questa legge; mi asterrò perché ho l'impressione che se non si arriva ad un riordino generale dei problemi dell'agricoltura queste leggi, che pur se settorialmente positive (è questo il motivo per cui non voto contro), rischiano di fare una serie di buchi nell'acqua e di determinare sprechi di denaro pubblico consistenti senza ottenere un miglioramento dei problemi dell'agricoltura in Calabria.

Non ritengo di dover penalizzare una categoria con un voto contrario perché la legge rappresenta, certamente, un passo avanti per lo meno nel settore della zootecnia. Per questo confermo la mia astensione sulla legge.

PRESIDENTE. E' chiusa la discussione generale; si passa all'esame degli articoli.

Pongo ai voti l'articolo 1

(E' approvato)

All'articolo 2 è stato presentato il seguente emendamento interamente sostituito a firma degli onorevoli Ledda, Tarsitano, Di Nitto, Li Gotti, Araniti ed altri:

“Art. 2

Commissione Zootecnica Regionale

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

Al fine di poter disporre di un qualificato organismo istituzionale per il coordinamento dell'intervento pubblico nell'applicazione della presente legge è istituita presso l'Assessorato all'Agricoltura una Commissione Regionale per individuare, nel quadro generale della programmazione Regionale in materia agricola e zootecnica, nonché nell'ambito delle direttive generali emanate dal Ministero dell'Agricoltura, gli indirizzi tecnici in materia di sviluppo del patrimonio zootecnico, di valorizzazione delle relative produzioni e di tutela sanitaria.

La Commissione Regionale Zootecnica è così costituita:

- Assessore Reg.le Agricoltura o funzionario delegato che presiede;
- Presidenti Associazioni Allevatori;
- Un rappresentante per ogni Organizzazione professionale agricola riconosciuta;
- Un rappresentante della Lega delle Cooperative;
- Un rappresentante della Confcooperative;
- Un rappresentante Mille Associazioni riconosciute dai produttori."

Qualcuno dei proponenti intende illustrarlo? Nessuno chiede la parola. Parere della Giunta? Favorevole. Il parere del relatore?

Ernesto FUNARO. *Relatore.* E' favorevole come, del resto, ho annunciato nel corso dell'esposizione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'art. 2.

(E' approvato)

All'articolo 3, alla lettera a) è stato proposto il seguente emendamento aggiuntivo: "Viene anticipato a consorzi cooperative di servizio e loro consorzi". Questa è la modifica che si propone.

Poiché l'art. 3 non fa cenno alle cooperative, l'emendamento si riferisce a cooperative di servizio e loro consorzi. L'emendamento che viene, poi, ripetuto all'art. 6, è presentato dagli onorevoli Tucci, Gentile, Araniti e Di Nitto.

E' intenzione dei presentatori illustrarlo? Prego onorevole Tucci.

Michele TUCCI. Il parere sulla legge resta estremamente positivo; ad un certo punto dell'art. 3 è previsto che certi benefici vengano estesi ai consorzi di cooperativa che, come si sa, sono enti di secondo grado. Con l'emendamento proponiamo che vengono inserite anche le cooperative laddove i consorzi, per esempio, non possono essere costituiti.

PRESIDENTE. Chi intende intervenire? Prego onorevole Schifino.

Ubaldo SCHIFINO. Nessuno toglie la possibilità ai singoli consiglieri di presentare emendamenti; debbo, però, rilevare che c'era stato uno sforzo unitario espresso da tutti i gruppi. Anche io avevo un altro emendamento da proporre, ma d'accordo con il Presidente della Commissione, onorevole Funaro, si era concordato di vedere, successivamente, in altri momenti ed in altra sede, alcune questioni.

Voglio far rilevare che ci troviamo di fronte ad un emendamento non concordato e sul quale abbiamo profonde riserve; se dovesse passare subito metteremmo in discussione anche il nostro giudizio favorevole sulla stessa legge.

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

A nostro parere, dietro l'emendamento, c'è un tentativo di snaturare con una forma abbastanza demagogica, la legge stessa perché, a questo punto, sarebbe in contrasto con le direttive CEE, con la legge nazionale, e con la stessa proposta di legge regionale che punta, essenzialmente, sulla Associazione dei produttori, cosa ben diversa dalle cooperative di servizio.

D'altra parte, nella stessa legge c'è un aspetto che riguarda non le singole cooperative bensì i consorzi di cooperativa: ciò per evitare di spezzettare i finanziamenti in mille rivoli e per non dare, di nuovo, spazi a manovre clientelari con cooperative, spesso fasulle.

Lo spirito di tutta la legge, che si richiama alla normativa Cee ed alla legge nazionale, è quello di incentivare l'Associazione dei produttori, di quanti lavorano, concretamente, nel settore zootecnico.

Noi comunisti, non solo esprimiamo voto contrario all'emendamento ma invitiamo i proponenti a volerlo ritirare perché in contrasto con l'impostazione che, concordemente ci eravamo dati; trovarci di fronte a questi tentativi, nel momento in cui bisogna esprimere un voto ed un giudizio su una legge nel suo complesso e sugli emendamenti concordati unitariamente, è un fatto politico grave.

Invito formalmente i proponenti a ritirare, l'emendamento sul quale si potrà discutere in altra sede ed in altri momenti: se dovesse passare, il gruppo comunista si riserva di dare nel voto finale un giudizio non più favorevole.

PRESIDENTE. Non vi sono altri che intendono intervenire sull'emendamento? Onorevole Tucci, ritiene di dover ritirare l'emendamento?

Michele TUCCI. Per la verità, l'intervento del collega Schifino mi giunge particolarmente nuovo; non avevo pensato che potesse esserci questa opposizione di principio. Evidentemente le cose non sono state chiare: esistono zone interne, dove ci sono cooperative vere e non fasulle, ma dove non è possibile costituire consorzi di cooperative di produttori zootecnici.

Vorrei sapere attraverso quale organismo di secondo grado, che presuppone un organismo di primo grado, è possibile erogare il contributo in quei casi. Solo questo è il senso dell'emendamento da me proposto assieme ad altri colleghi del Consiglio.

Non vogliamo incentivare cooperative fasulle ma solo cooperative che operano in zone territorialmente depresse e dove i consorzi di secondo grado non possono essere costituiti. Non avevo supposto che potesse verificarsi questa tragedia; in verità avevo sentito che c'era un parere tecnico non favorevole allo spezzettamento per cui il gruppo comunista si sarebbe astenuto. Non vedo perché si debba rimettere in discussione la validità di una legge che era e rimane valida.

PRESIDENTE. Parere della Giunta? Parere del relatore?

(Interruzioni)

Vi è stato un invito dell'onorevole Schifino ai presentatori a ritirare l'emendamento. Se l'onorevole Tucci intende ritirarlo lo faccia subito altrimenti il relatore esprima il suo parere.

(Interruzioni)

Onorevole Tucci, lei non deve fare polemica: una legge si discute nei limiti e nei termini previsti. Perciò se intende ritirarlo lo faccia, altrimenti lasci al relatore di esprimere il

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

proprio parere.

Michele TUCCI. Ritengo di dover ribadire che non intendevo assolutamente fare alcuna polemica; ho inteso chiarire qual era il motivo che aveva spinto alcuni colleghi a presentare l'emendamento. Dichiaro che non abbiamo nessuna difficoltà a ritirarlo.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento è ritirato.

Pongo in votazione pertanto l'art. 3.

(E' approvato)

All'articolo 4 è stato presentato a firma degli onorevoli Laganà, Napoli, Camo, Gemelli, Tramontana, il seguente emendamento: Alle parole "della spesa ammessa" al sesto rigo aggiungere le parole "ivi compresa quella prevista per il funzionamento dell'organizzazione regionale". Chi intende parlare sull'emendamento. Prego onorevole Schifino.

Ubaldo SCHIFINO. Ribadisco le stesse motivazioni di metodo e di principio di poc'anzi: questo emendamento non è stato concordato, è nuovo, non è stato distribuito, in aula. Il gruppo di consigliere che ha lavorato sugli emendamenti non lo conosce: pertanto a meno che non si vada ad una sospensione per un esame accurato dell'emendamento, chiedo che venga ritirato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Nitto. Ne ha facoltà.

Aniello DI NITTO. Signor Presidente ed onorevoli colleghi, sono veramente disorientato dalla presentazione di questi emendamenti e da quelli precedenti, concordati tra l'assessore ed altri due consiglieri.

Ad un certo punto sono venuti da me a chie-

dermi se ero d'accordo. Ribadisco che ogni cosa deve essere fatta nelle commissioni dove gli emendamenti possono essere concordati. Questi emendamenti come i precedenti non sono stati concordati.

Ognuno ha il diritto di proporre un emendamento, ma non si può dire che alcuni erano concordati ed altri no perché, per quanto mi riguarda, non ho concordato alcun emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Laganà ha facoltà di parlare.

Guido LAGANA'. Onorevole Presidente, desidero rivendicare l'autonomia dei consiglieri di poter presentare quanti emendamenti ritengono opportuni. Ho l'impressione che non ci sia sufficiente chiarezza sui diritti e doveri dei consiglieri regionali.

Vorrei, poi, ricordare al collega Schifino che l'emendamento, sia pure nel corridoio, lo aveva letto e che si era riservato di dare una risposta. Comunque, non abbiamo difficoltà a ritirare l'emendamento perché la legge possa essere approvata all'unanimità e per non compromettere quelle intese di fondo, faticosamente raggiunte in commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento si intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 4.

(E' approvato)

All'articolo 5 è stato presentato emendamento aggiuntivo all'ultimo comma, a firma degli onorevoli Araniti, Di Nitto, Gentile ed altri. L'emendamento recita: "Il regime di premi può essere modificato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare". Nessuno intende illustrarlo? Parere del relatore? Favorevole. Parere della

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'art. 5.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'art. 5 nel testo modificato dall'emendamento appena approvato.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6

(E' approvato)

E' stato presentato dagli onorevoli Ledda, Araniti, Gentile, Di Nitto, Li Gotti ed altri. Un emendamento aggiuntivo, come articolo 6 bis. Il testo così recita:

“Art. 6 bis

Utilizzazione dei terreni pascolabili

Al fine di assicurare il nazionale uso di tutte le risorse pascolive disponibili nei boschi, nei terreni rimboschiti e nei pascoli naturali di proprietà della Regione e dei Comuni, è istituita presso l'Assessorato alla Agricoltura una Commissione permanente costituita da:

A) L'Assessore all'Agricoltura o da un suo rappresentante all'uopo delegato, che presiede;

B) Un rappresentante di ciascuna, delle Associazioni Provinciali Allevatori;

C) Un rappresentante per ciascuna Associazione di produttori Zootecnici riconosciuta;

D) Un rappresentante dell'Unione Regionale dei Coltivatori Diretti;

E) Un rappresentante dell'Unione Regionale Agricoltori;

F) Un rappresentante della Delegazione

Regionale della Confederazione Italiana Coltivatori.

Detta commissione, entro il 30 aprile di ciascun anno, presenta all'Assessorato all'Agricoltura una organica proposta di assegnazione dei pascoli disponibili che tenga conto della seguente scala di priorità:

a) Cooperative e loro consorzi;

b) Associazioni di Produttori Zootecnici;

c) Coltivatori diretti singoli;

d) Altri allevatori.

Ogni anno la Commissione ha il compito di:

- censire gli allevamenti transumanti;

- censire i pascoli in proprietà di allevatori, indicando anche la relativa destinazione”.

Chi intende illustrarlo? Prego, onorevole Schifino.

Ubaldo SCHIFINO. Si tratta di un articolo aggiuntivo, alla legge licenziata in Commissione perché non teneva in alcun conto l'utilizzo dei pascoli, una materia di rilevante importanza. Ogni anno succedono questioni e conflitti su come debbano essere utilizzati, i pascoli: l'art. 6 bis contiene tutta una regolamentazione dei pascoli che vanno inseriti in modo abbastanza organico.

PRESIDENTE. Parere del relatore. Favorevole. Parere della Giunta. Favorevole. Pongo in votazione l'art. 6 bis.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7

(E' approvato)

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

Pongo in votazione l'articolo 8

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9

(E' approvato)

All'articolo 10 è stato presentato emendamento aggiuntivo a firma degli onorevoli Gentile, Di Nitto ed altri con sigle non leggibili. L'emendamento aggiuntivo recita:

“In favore degli allevamenti bovini di razza podolica, viene istituito un regime di premi, nella misura non inferiore a lire 150 mila per ogni fattrice”. C'è qualcuno che intende illustrarlo? Nessuno intende illustrarlo.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 10 nel testo letto in aula.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo emendato.

(E' approvato)

All'art. 11 è stato presentato emendamento totalmente sostitutivo a firma degli onorevoli Ledda, Tarsitano, Gentile, Araniti, Di Nitto ed altri. L'emendamento così recita:

“Art. 11

Contributi e prestiti a imprese zootecniche singole od associate

In attuazione della presente legge e di leggi nazionali e Regionali potranno essere concessi contributi nelle spese di gestione, in proporzione alla attività svolta e fino ad un massimo dell'80%, in favore di Cooperative di servizi loro Consorzi e Associazioni Produttori, che svolgano la propria attività nel settore specifico della zootecnia e che assu-

mono nuove iniziative in direzione del consolidamento e dello sviluppo delle attività zootecniche degli associati.

Le domande per la concessione di contributi di gestione previsti nel presente articolo dovranno essere presentate all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste. La Giunta Regionale, sentito il parere della competente commissione Consiliare, è autorizzata ad approvare un piano per la organizzazione dei contributi stessi.

In favore delle imprese zootecniche singole o associate, nonché delle cooperative di servizio che operano nel settore delle produzioni zootecniche e della loro trasformazione e commercializzazione, può essere concesso su delibera della Giunta il concorso nel pagamento degli interessi su prestiti annuali di esercizio, contratti sul 100% della somma ammessa.”

Chi intende illustrarlo? Nessuno. Parere del relatore. Favorevole. Parere della Giunta. Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'art. 11.

(E' approvato)

All'art. 12 è stato presentato un emendamento totalmente sostitutivo a firma degli onorevoli Ledda, Araniti, Tarsitano, Gentile, Li Gotti ed altri. L'emendamento così recita:

“Art. 12

Valorizzazione prodotti zootecnici regionali

La Regione Calabria, al fine di favorire la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici regionali, può concedere alle Cooperative di trasformazione, loro Consorzi e Associazioni Produttori, contributi fino al 50% sulla spesa prevista per la organizzazione della commercializzazione e per le attrezzature a questa connesse, parteci-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

pando anche al pagamento degli interessi sui mutui per la restante spesa secondo le modalità fissate dalle leggi nazionali e regionali in materia di credito agrario agevolato”.

Nessuno intende illustrarlo. Parere del relatore.

Ernesto FUNARO. *Relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Parere della Giunta: favorevole. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'art. 12.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 13

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 14

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 15

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 16

(E' approvato)

All'art. 17 è stato presentato emendamento sostitutivo del secondo capoverso del primo comma, a firma degli onorevoli Costantino, Gentile ed altri. L'emendamento così recita:

Sostituire il 2° capoverso del 1° comma con il seguente: “-per £. 19.526.954.497 con impegno sul Cap. 5123204 e per i benefici di cui agli artt. 3,5,6,7,9,10,11,12,13,14 e 15 della presente legge.”

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Funaro, relatore della legge. Ne ha facoltà.

Ernesto FUNARO. *Relatore*. Si tratta di un emendamento che tende a correggere un errore, probabilmente di battitura, in sede di stesura della legge; mancava la specifica indicazione all'art. 3 della legge stessa con riferimento alla copertura finanziaria. Con l'emendamento si prevede l'inclusione tra quelli ammessi a provvidenza previsti dall'art. 3.

PRESIDENTE. Quindi, il suo parere è favorevole. Il parere della Giunta. Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del II Capoverso del I comma.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'art. 17 nel testo emendato.

(E' approvato)

Dichiarazione di voto sull'intero testo della legge.

Non essendoci richieste di parola, pongo in votazione il progetto di legge: “Interventi nel settore zootecnico”, unificazione dei progetti n. 339 di iniziativa della Giunta regionale e n. 353 di iniziativa dei consiglieri del gruppo PCI.

(Il Consiglio approva)

C'è una sola astensione: quella dell'onorevole Reale.

Proposta di provvedimento n. 455/3[^] recante: “Parere favorevole al convenzionamento con la Cooperativa lavoro e servizi s.r.l. “Malgrado tutto” articolo 10 legge regionale n. 18 del 31 dicembre 1981”.

PRESIDENTE. Quarto punto all'ordine del giorno. Proposta di provvedimento amministrativo n. 457/3[^], recante: “Parere favorevo-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

le al convenzionamento con la cooperativa lavoro e servizi, "Malgrado tutto". Art. 10 legge regionale n. 18 del 31 novembre 1981".

E' relatore l'onorevole Reale che ha facoltà di svolgere la relazione.

Italo REALE. *Relatore.* La richiesta di provvedimento riguarda la stipula di una convenzione con la cooperativa "Malgrado tutto", una struttura operante nella zona di Lamezia per il ricovero o meglio per la riabilitazione di 20 malati di mente che dovrebbero essere deistituzionalizzati, come si dice in termine corrente.

L'affidamento a questa cooperativa che esplica un servizio semi-residenziale, dovrebbe prevedere un periodo limitato nel tempo ad una riabilitazione al lavoro dei malati di mente ospitati.

E' una richiesta avanzata dall'Usl n. 17, che, evidentemente, ritiene che la convenzione con l'anzidetta cooperativa può dare una risposta alle esigenze che la stessa USL non è stato in grado di attuare per mancanza di fondi.

I controlli, effettuati da parte degli uffici competenti, in particolare dall'ufficiale sanitario, hanno verificato l'idoneità dei locali al servizio richiesto dalla cooperativa e previsto nella convenzione tra l'USL n. 17 e la cooperativa.

Si prevede un periodo di tempo limitato. La convenzione con l'Usl n. 17 prevede che i malati di mente da ricoverare, dopo il convenzionamento con la cooperativa "Malgrado tutto", debbano essere già ricoverati da almeno 6 mesi nelle strutture pubbliche.

E, infine, previsto un periodo limitato di ricovero presso la cooperativa. Sulla conven-

zione, è il parere favorevole della Giunta, c'è la richiesta dell'Usl n. 17: per questi motivi la Commissione ha espresso parere favorevole alla pratica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare la discussione generale è chiusa.

Pongo in votazione lo schema di delibera.

(Il Consiglio approva all'unanimità)

Proposta di provvedimento amministrativo n. 29/4^ recante: "Conferma incarico di consulente istituzionale amministrativo al prof. Salvatore Berlingò".

PRESIDENTE. Punto 5 all'ordine del giorno: Proposta di provvedimento amministrativo n. 29/4^ recante: "Conferma incarico consulente istituzionale amministrativo prof. Salvatore Berlingò". E' relatore l'onorevole Di Nitto. Sulla proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Aniello DI NITTO. *Relatore.* Il Consiglio ha attuato un vasto programma di riforma istituzionale, un riordino di organizzazione interna con il nuovo regolamento del Consiglio, la ristrutturazione, l'aggiornamento e la qualificazione dell'organico, ha organizzato grosse manifestazioni come la Conferenza antimafia, la Conferenza sulla pace e lo sviluppo.

L'Ufficio di Presidenza ha ritenuto necessario di doversi avvalere ancora dell'opera di consulenza del prof. Berlingò, già consulente dal 1984 in poi. Con delibera dell'Ufficio di Presidenza, si ripropone a consulente del Consiglio regionale, il prof. Berlingò, docente nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina e di Reggio Calabria, nonché direttore scientifico della Biblioteca centralizzata della facoltà giuridica di Messina. La consulenza è definita alle condizioni

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

esposte nella delibera dell'Ufficio di Presidenza. Se ne chiede l'approvazione.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione generale. Non vi sono richieste di parola per dichiarazione di voto, pongo in votazione la proposta di provvedimento amministrativo n. 29/4^a recante: "Conferma incarico di consulente istituzionale amministrativo, al professore Salvatore Berlingò".

(Il Consiglio approva all'unanimità)

Progetto di legge n. 271/3^a recante:
"Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione".

PRESIDENTE. Punto 6 all'ordine del giorno, progetto di legge N. 271/3^a recante: "Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione". E' relatore l'onorevole Reale che ha facoltà di svolgere la sua relazione.

Italo REALE. Relatore. Si tratta di un progetto di legge attraverso il quale si provvede al risarcimento dei danni provocati alle greggi dagli animali in via di estinzione e cioè dal lupo appenninico e dall'aquila reale.

Per il risarcimento dei danni la legge affida il rimborso alla Giunta regionale. Poiché ci siamo trovati di fronte ad una difficoltà nel distinguere le stragi fatte dai cani selvatici da quella fatte dai lupi viene prevista l'istruzione delle pratiche da parte dei Comuni, previo parere del veterinario. Se ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Per discussione generale ha chiesto di parlare l'onorevole Tarsitano. Ne ha facoltà.

Luigi TARSITANO. Con questa proposta di legge, per la prima volta la Regione Calabria si fa carico di un'esigenza di carattere nazio-

nale. Il lupo appenninico, di cui ha parlato l'onorevole Relatore, è una specie in estinzione: esso si trova soltanto in Calabria per cui mi sembra opportuno che la Regione abbia presentato una proposta di legge che tiene conto di una richiesta che proviene da diversi ambienti, non solo regionali ma nazionali, collegati alla protezione della fauna animale nelle nostre montagne.

Finalmente la Regione si fa carico di un'esigenza profondamente sentita nel Paese e nella nostra regione: nella seconda parte del provvedimento vengono previste le provvidenze in favore degli operatori agricoli danneggiati.

In Sila si sono avuti, nel passato, notevoli uccisioni proprio perché la Regione non era pronta e sollecita ad intervenire risarcendo gli operatori danneggiati. Con questo provvedimento; questa specie, invia di estinzione, probabilmente riuscirà a sopravvivere; perciò esprimiamo il nostro assenso al provvedimento esprimendo voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Funaro. Ne ha facoltà.

Ernesto FUNARO. Come ho avuto modo di precisare nel corso della discussione sulla legge che prevede interventi nel settore della zootecnia, questa proposta di legge, finisce per essere il completamento di un quadro organico di interventi nel settore della zootecnia stessa mettendo l'accento, in maniera meritoria e in modo particolare al problema della protezione delle specie in via di estinzioni e dando anche tranquillità agli allevatori.

Con questa legge si allentano quelle apprensioni naturali che scaturiscono dalle aggressioni alle loro greggi perché è prevista la possibilità di un risarcimento del bestiame, eventualmente abbattuto dai lupi, attraverso

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

meccanismi particolarmente semplificati.

La procedura, infatti, si limita all'accertamento da parte del veterinario dell'Usl competente per territorio; l'erogazione dei risarcimenti è commisurata al valore di mercato del bestiame nel periodo in cui l'evento è avvenuto.

L'altro aspetto, il più significativo, è la tutela del lupo: per evitare speculazioni viene precisato che se il lupo o l'aquila dovessero essere abbattuti successivamente all'evento di aggressione del gregge, il risarcimento non sarà corrisposto.

Questa doppia misura che contempera, da un lato, le legittime attese di risarcimento da parte degli allevatori danneggiati e, dall'altro, una particolare attenzione per salvare specie animali in via di estinzione particolarmente interessati dal punto di vista ambientale e zoologico. Per questi motivi anche il mio parere non può che essere favorevole.

PRESIDENTE. Non essendoci altre richieste di parola, si passa all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2

(E' approvato)

All'articolo 3 è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma degli onorevoli Reale ed altri. L'emendamento oggi recita:

“Al fine di proteggere e garantire più adeguatamente greggi ed armenti, da frequenti stragi provocate da cani randagi inselvatichiti, il Corpo forestale è autorizzato ad organizzare sulle aree interne della regione, un

servizio per la posa di gabbie-trappola, finalizzate alla cattura di tali animali, la spesa resta a carico della Regione”.

Chi intende illustrare l'emendamento? Nessuno. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Nitto. Ne ha facoltà.

Aniello DI NITTO. Onorevole Presidente, sono d'accordo sull'emendamento, ma non con la autorizzazione a predisporre trappole per la cattura dei cani randagi. La cattura va effettuata ad animale vivo.

PRESIDENTE. Lei propone la cancellazione delle gabbie-trappola. Non siamo più in fase di emendamenti formali. Se i presentatori sono d'accordo ad un coordinamento formale potremmo correggere l'emendamento in tal modo: “Il corpo forestale è autorizzato ad organizzare sulle aree interne della regione, un servizio finalizzato alla cattura di tali animali” senza parlare di gabbie-trappola.

Ernesto FUNARO. Si tratta, onorevole Presidente, non tanto di una contraddizione in termini, quanto piuttosto della necessità di proteggere la specie lupo dalla specie cane inselvatichito. Attraverso questa legge ci proponiamo non solo di dare certezza ai proprietari di armenti quanto di arrivare alla protezione di due specie in via di estinzione.

Qualora, non si ponesse la dovuta attenzione al problema della sopravvivenza delle due specie nel territorio si potrebbe correre il rischio di finire per proteggere anche i cani inselvatichiti, i quali tutto al più, devono essere messi in condizioni di non inselvatichirsi.

La collega Dalla Chiesa ha avuto modo di discutere a lungo sull'opportunità di garantire anche a questa specie di animali, il mantenimento in vita. Se si vuole evitare di individuare anche il meccanismo, cioè quello delle

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

gabbie trappola, mi pare sia logico accettare l'eliminazione del mezzo attraverso il quale perviene alla cattura di animali vivi.

Quello che si potrà fare in concreto è compito delle autorità sanitarie che dovranno stabilirlo sulla base delle specifiche indicazioni da parte delle associazioni sulla protezione degli animali.

PRESIDENTE. L'onorevole Meduri ha facoltà di parlare.

Renato MEDURI. Ritengo che la specificazione, contenuta nell'emendamento non sia formulata male perché individua un mezzo che garantisce l'incolumità fisica alla specie; una trappola che catturi l'animale anche con il taglio di una zampa, come avviene per certi tipi di trappola, mantiene in vita, ma essi non servono più. Ritengo, perciò, che l'emendamento dovrebbe essere mantenuto così come formulato perché individua un mezzo di cattura che li mantiene in vita e incolumi.

PRESIDENTE. Si modifica l'emendamento e lo si lascia così com'è.

Ernesto FUNARO. Collega Meduri se senza specificare le gabbie-trappole, diciamo mezzi idonei, si finisce, poi, per individuare il sistema di cattura.

PRESIDENTE. Vediamo se possiamo giungere a conclusione: si potrebbe dire: "Il corpo forestale è autorizzato ad organizzare nelle aree interne della regione un servizio idoneo alla cattura di tali animali vivi".

Ernesto FUNARO. Non c'è bisogno di dire animali vivi perché, la cattura presuppone il mantenimento in vita dell'animale.

PRESIDENTE. Si recita allora di lasciare la parola "vivi". La spesa è a carico della

Regione. Prego ai voti l'emendamento per come concordato dall'aula.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3 per come emendato dall'aula.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4

(E' approvato)

Dichiarazione di voto sulla legge nel suo complesso. Non essendoci richieste di parola, pongo in votazione il progetto di legge n. 271/3^A: "Risarcimento dei danni causati da specie di animali in via di estinzione".

(Il Consiglio approva)

Proposta di provvedimento amministrativo n. 23/4^A di iniziativa della Giunta regionale recante: "Procedura amministrativa per la estensione dell'asilo infantile Genoese Zerbi - Legge regionale n. 6 del 1985".

PRESIDENTE. Punto 7 all'ordine del giorno: Proposta di provvedimento amministrativo n. 23/4^A di iniziativa della Giunta regionale recante: "Estinzione dell'asilo infantile Federico Genoese di Reggio Calabria". Legge regionale n. 6/85.

E' relatore l'onorevole Costantino che ha facoltà di svolgere la relazione.

Francesco COSTANTINO. Relatore. Quando, come Commissione, ci siamo trovati, in riferimento alla legge 16 gennaio 1985, a dissentire sulla legge regionale per lo scioglimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le cosiddette IPAB, abbiamo voluto guardare attentamente le

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

carte ed i documenti pervenuti alla Commissione.

Poiché gli atti trasmessici dalla Giunta si limitavano al solo parere favorevole, senza altri documenti dentro, abbiamo aggiornato la seduta; oggi discuteremo sul Genoese-Zerbi, ma ci sono altre IPAB.

Per l'asilo Genoese-Zerbi la commissione propone lo scioglimento all'unanimità. C'è il parere favorevole della Giunta; pensiamo, come commissione, che il Consiglio possa dare parere favorevole allo scioglimento di quest'IPAB.

PRESIDENTE. Discussione generale. Prego onorevole Tarsitano.

Luigi TARSITANO. In riferimento al provvedimento, onorevole Presidente e colleghi, il gruppo comunista prende atto che si arriva allo scioglimento dell'Ipab, per la situazione insostenibile, soprattutto in ordine finanziario, in cui l'ente si dibatte da tempo.

Tutti gli adempimenti previsti dalla legge regionale sullo scioglimento dell'Ipab sono stati regolarmente assolti: nella pratica sono annesse la deliberazione del commissario dell'asilo, la dichiarazione del comune di Reggio Calabria di assunzioni di tutto il personale.

Preso atto, infine, ci son le coperture finanziarie perché si possa arrivare allo scioglimento nella forma più adeguata possibile, si esprime parere favorevole da parte del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Altri? Prego, onorevole Reale.

Italo REALE. Su tutte queste pratiche debbo osservare che c'è, prima di tutto, un vizio nella legge con cui si procede allo sciogli-

mento delle Ipab: la legge, così com'è fatta solleva due problemi sostanziali.

Il primo è che non siamo in grado di verificare il personale che dovrà passare ai Comuni; infatti, prevedendo la legge il passaggio del personale al momento della richiesta dello scioglimento, si rischia che, in termini immediatamente precedenti, ci siano assunzioni non controllate che poi saranno trasferite al Comune.

La seconda questione è nel riversamento ai Comuni di oneri finanziari che potrebbero creare serie difficoltà finanziarie trattandosi di Ipab che, in alcuni casi, hanno diverse decine di dipendenti.

Essendo, però, indispensabile procedere allo scioglimento della Ipab, sia per rispetto nei confronti del personale che da molti anni vi lavora, sia per mantenere un livello decente di garanzie sanitarie e sociali nei confronti degli assistiti, non posso che dare parere favorevole.

Debbo, però, lamentare, (non so se l'onorevole Principe potrà confermarlo) che si tratta di pratiche fatte dalla precedente Giunta, che nella loro stragrande maggioranza sono arrivate in commissione completamente prive di documentazione.

Le uniche 4 pratiche che, stasera, esamineremo sono quelle che la Commissione ha potuto licenziare: per le altre mancavano completamente il minimo di documentazione, indispensabile perché la Commissione potesse dare il proprio parere. Preannuncio voto favorevole.

PRESIDENTE. Prego onorevole Meduri.

Renato MEDURI. La Commissione, come hanno evidenziato anche gli altri colleghi, ha mostrato molta buona volontà e comprensio-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

ne per potere varare queste pratiche; la maggioranza di esse non sono incomplete come ha detto il collega Reale, ma partono da delibere sbagliate, senza i dovuti richiami alla legge n. 6 e, soprattutto, all'art. 3 della legge 6.

Inoltre, signor Presidente, ci siamo trovati davanti ad elenchi, a volte artatamente fatti male. Non mi preoccupo eccessivamente del numero dei dipendenti che dalle IPAB passeranno ai Comuni o alle Usl; anzi, se questo personale fosse giuridicamente idoneo, dal punto di vista professionale, i Comuni potrebbero sopperire alla assistenza che, spesso, viene da essi devoluta a privati od a cooperative.

Il problema è che non siamo in grado di sapere con certezza che cosa sia successo nelle IPAB perché molti commissari credo abbiano interpretato in senso strettamente personale, l'amministrazione di questi enti. Di qui una mia richiesta all'assessore perché si faccia piena luce e si proceda celermente allo scioglimento di questi enti dove il personale non riceve stipendio da parecchi mesi.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Funaro.

Ernesto FUNARO. E' chiaro che le cose, che quanto si sta dicendo si riferiscano anche ai punti successivi che trattano dello stesso argomento e cioè dell'organizzazione e della normalizzazione delle situazioni delle Ipab.

Si tratta di un provvedimento ormai indifferibile, soprattutto per dare certezza al personale, per dare possibilità di lavoro in una situazione meno sfilacciata, meno caotica, meno confusa dando certezza di riferimenti anche di carattere normativo, finanziario, e anche funzionale.

Per questi motivi, la Dc non può che esprimere parere favorevole a questo provvedi-

mento e, poi, a quelli successivi della stessa natura e materia con la speranza che si riuscirà a reperire mezzi finanziari eccezionali, qualora dovessero essere necessari, per non appesantire, in maniera grave, situazioni debitorie dei Comuni che saranno delegati.

Altrimenti essi si troveranno ad avere nelle mani una patata bollente di difficile soluzione che farà diventare una chimera quelle certezze normative ed economiche che pensiamo di dovere dare al personale con i provvedimenti legislativi di questa sera.

Per questi motivi, ritengo che il Consiglio regionale, attraverso i suoi organi istituzionali e l'assessore competente, debba seguire ulteriormente l'iter complessivo di questa delega in materia di assistenza in modo di dare quelle certezze, indispensabile per i lavoratori e per i destinatari dell'assistenza oggetto di discussione.

PRESIDENTE. E' terminato il dibattito generale.

Poiché non vi sono, richieste di parola, per dichiarazione di voto, pongo in votazione la proposta di provvedimento amministrativo n. 23/4^a di iniziativa della Giunta regionale recante: "Estinzione dell'asilo infantile Federico Genovese di Reggio Calabria", legge regionale n. 6/85.

(Il Consiglio approva all'unanimità)

Proposta di provvedimento amministrativo n.8/4^a d'iniziativa della Giunta regionale recante: "Procedura amministrativa per la estinzione dell'Istituto Villaggio del fanciullo "Cristo Re" di Cosenza".

PRESIDENTE. Punto 8 all'ordine del giorno. Proposta di provvedimento amministrativo n. 8/4^a di iniziativa della Giunta regionale recante: "Estinzione dell'Istituto Villaggio

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

del fanciullo "Cristo Re" di Cosenza". Legge regionale n. 6 del 16/1/1985. E' relatore l'onorevole Costantino.

Francesco COSTANTINO. *Relatore*. Voglio tranquillizzare i colleghi: quanto hanno detto sia il collega Reale sia il collega Meduri, è stato attentamente valutato in commissione tanto è vero che, come Presidenza e come commissione, abbiamo inviato una lettera dettagliata di due pagine che speriamo venga letta dall'assessore e dalla Presidenza per sollecitare che le pratiche siano restituite alla Commissione, con la necessaria e prevista documentazione.

Ciò per consentire alla commissione di poterle licenziare senza perdere molto tempo e di consentire alle commissioni di dedicare più tempo a legiferare su problemi più vasti. Le 4 pratiche, messe all'ordine del giorno di stasera, hanno, tutte, i requisiti per poter giungere allo scioglimento.

Per tutte le pratiche, anche per questa, la motivazione per lo scioglimento, è la mancanza di mezzi finanziari. C'è il parere del Comune che deve assorbire il Villaggio del fanciullo, abbiamo gli elenchi del personale, la data della loro assunzione, la delibera del Coreco, le qualifiche, i livelli, la situazione debitoria attiva e passiva, tutta la situazione patrimoniale. Proponiamo al Consiglio regionale di dare parere favorevole allo scioglimento di questa IPAB.

PRESIDENTE. Discussione generale. Prego onorevole Tarsitano.

Luigi TARSITANO. Esprimo, a nome del gruppo Pci, parere favorevole: le 4 pratiche, oggetto stasera di deliberazione da parte del Consiglio, sono conformi a quanto previsto dalla legge regionale: c'è una pienezza di requisiti e di situazioni che, realmente, consentono lo scioglimento in un clima di piena

legittimità.

Le pratiche sono provviste dei pareri dei commissari e delle posizioni assunte dai Comuni o dalle Amministrazioni provinciali; è definito il numero degli operatori che passano alle dipendenze. Riteniamo che, ora, sia compito delle amministrazioni provinciali o dei comuni utilizzare, nel migliore dei modi, il personale riqualificandolo, dando ad esso reali funzioni e certezze.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare pertanto la discussione generale è chiusa. Dichiarazione di voto? Nessuno chiede di parlare. Pongo in votazione la proposta di provvedimento amministrativo n. 8/4^a di iniziativa della Giunta regionale recante: "Estinzione dell'Istituto Villaggio del Fanciullo "Cristo Re" di Cosenza". Legge regionale n. 6 del 16/1/1985.

(Il Consiglio approva)

Proposta di provvedimento amministrativo n. 16/4^a d'iniziativa della Giunta regionale recante: "Procedura amministrativa per l'estinzione del centro di rieducazione per audiolesi, mutolesi e logopatici", A. Izzi De Falenta", già Istituto sordomuti di Calabria di Catanzaro", con sede a Cosenza.

PRESIDENTE. Punto 9 all'ordine del giorno. Proposta di provvedimento amministrativo n. 16/4^a di iniziativa della Giunta regionale recante: "Procedura amministrativa per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, proposta al Consiglio regionale per la estinzione del centro di rieducazione per audiolesi, mutolesi e logopatici A. Izzi De Falenta, già Istituto sordomuti di Calabria e di Catanzaro". E' relatore l'onorevole Costantino che ha facoltà di svolgere la relazione.

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

Giuseppe COSTANTINO. *Relatore*. Risparmio ai colleghi l'illustrazione di questa pratica chiedo al Consiglio di esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Discussione generale. Nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta di provvedimento amministrativo n. 16/4^a di iniziativa della Giunta regionale: "Proposta al Consiglio di estinzione del centro di rieducazione per audiolesi, mutolesi e logopatici A. Izzi De Falenta, già Istituto Sordomuti di Calabria e di Catanzaro".

(Il Consiglio approva)

Proposta di provvedimento amministrativo n. 7/4^a d'iniziativa della Giunta regionale recante: "Estinzione dell'Orfanotrofio Vittorio Emanuele II di Cosenza". Legge regionale n. 6 del 16/1/1985.

PRESIDENTE. Punto n. 10 all'ordine del giorno: Proposta di provvedimento amministrativo n. 7/4^a di iniziativa della Giunta regionale recante: "Estinzione dell'Orfanotrofio Vittorio Emanuele II di Cosenza". Legge regionale n. 6 del 16/1/1985. E' relatore l'onorevole Costantino che ha facoltà di svolgere la relazione.

Francesco COSTANTINO. *Relatore*. Anche per questa Ipab vale lo stesso discorso delle precedenti per cui si propone l'accoglimento ed il parere favorevole del Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare per discussione generale, nè per dichiarazione di voto, pongo in votazione la proposta di provvedimento amministrativo n. 7/4^a di iniziativa della Giunta regionale recante: "Estinzione dell'Orfanotrofio Vittorio Emanuele II di Cosenza" Legge regionale n. 6 del 16/1/1985.

(Il Consiglio approva)

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Non ho avuto nessuna proposta per il documento da sottoporre all'aula sulle iniziative delle attività da svolgere, prima di andare all'approvazione delle mozioni sull'ordine pubblico. A questo punto, dovrei aggiornare la seduta a domani mattina. Ha chiesto di parlare l'onorevole Laganà: ne ha facoltà.

Guido LAGANA'. Signor Presidente, i presidenti dei gruppi si sono messi d'accordo per incontrarsi domani mattina per concordare e stendere il documento.

PRESIDENTE. Onorevole Laganà, c'è solo un problema: siccome bisogna fissare l'ora di convocazione del Consiglio c'è necessità di una proposta precisa circa l'ora di inizio dei lavori. Se ritenete che vi serva tutta la mattina vuol dire che il Consiglio sarà convocato direttamente al pomeriggio; perciò dovete dirci a che ora potranno iniziare i lavori del Consiglio.

Guido LAGANA'. Alle 10, ci sarà l'incontro tra i capigruppo; alle 11,00 può iniziare la riunione del Consiglio.

PRESIDENTE. Comunico che per domani non c'è alcuna materia di discussione: c'è solo una mozione su Gioia Tauro. Domani non si farà un grande dibattito, ma a norma di regolamento si discuterà la mozione.

Non abbiamo richiamato l'articolo del regolamento per la discussione delle mozioni perché era in discussione l'ordine pubblico e la mafia; per Gioia Tauro, domani si tornerà all'articolo 96 del Regolamento se non vado errato. Onorevole Meduri, prego.

Renato MEDURI. Onorevole Presidente, vorrei fare una proposta sull'ordine dei lavori anche a proposito dell'eventuale riunione

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

di domani. Com'è noto, onorevole Presidente, il giorno 22 si terrà il referendum popolare nella zona della piana di Gioia Tauro sull'installazione della Centrale a carbone.

Ritengo che un dibattito sulla situazione di Gioia Tauro non possa o non dovrebbe prescindere dalla presa d'atto delle risultanze della massima assise elettiva della Calabria, di una volontà che, bene o male verrà, espressa dalle popolazioni interessate.

Quindi mi sembrerebbe giusto far slittare la discussione sulle mozioni di Gioia Tauro a dopo che le popolazioni avranno espresso il loro parere sull'argomento. Mi sembra giusto che, da parte nostra, si faccia il dibattito su Gioia Tauro dopo che le popolazioni della piana di Gioia Tauro si siano espresse sulla mega centrale a carbone.

Ritengo, infatti, che essa sia il fulcro sul quale ruoterà il nostro dibattito. Voglio, aggiungere che resta il fatto che siamo pronti a discutere, anche stasera. Per quanto riguarda la mozione sull'ordine pubblico, signor Presidente bisogna verificare la volontà reale di andare all'elaborazione di un documento comune; se dovessimo perdere mezza giornata inutilmente, tanto vale che, stasera, ognuno voti il proprio documento; non si può perdere una giornata per contatti che è anche difficile, mi pare che bisogna fare attenzione.

PRESIDENTE. Credo che per quanto attiene l'ordine pubblico, bisogna ricercare, almeno sotto il profilo della proposta, il massimo di unità e di convergenza: mi pare che, in tal senso, proposte siano venute dal dibattito.

Bisognerà renderle praticabili e capaci di realizzare, nel concreto, un rapporto tra le istituzioni e le popolazioni. Dopo le iniziative che si riterrà di assumere, si potrà andare all'approvazione di un documento sull'ordi-

ne pubblico che non sia la solita mozione, ma un documento conclusivo che indichi, almeno per quanto ci riguarda come Regione, le cose da mettere in atto.

Mi pare che questo sia stato il senso del dibattito ed a questo obiettivo dovremo riferirci. Se i capigruppo ritengono che domani mattina in un'ora, sia possibile elaborare una proposta unitaria si vada alle 11,00; se i capigruppo, invece, ritengono che hanno bisogno di maggior tempo, lo dicano.

Per quanto riguarda il problema della Centrale di Gioia Tauro, On.le Meduri le rammento, a meno che non voglia porre domani mattina una pregiudiziale che abbiamo comunemente stabilito in aula che la mozione su Gioia Tauro si sarebbe discussa domani 18. Comprendo le motivazioni della sua richiesta ma su di essa sarebbe bene si pronunciasse il Consiglio. Prego, onorevole Sprizzi.

Antonio SPRIZZI. Credo che domani mattina si possa discutere sul documento per l'ordine pubblico: in ogni caso, ritengo che sarebbe estremamente inopportuno non discutere, domani, la questione Gioia Tauro.

Voglio rammentare che la prima mozione in discussione è la n. 3 di questa legislatura, presentata l'8 luglio scorso dal Pci. Credo che domani. Bisognerà non solo riconfermare l'orientamento consolidato del Consiglio regionale contrario a far insediare la Centrale a Carbone a Gioia Tauro, ma che, bisognerà assumere impegni ed iniziative sulla questione Gioia Tauro.

Non si tratta solamente di discutere sulla Centrale a carbone, ma sulla più complessiva situazione della Piana: ecco la ragione per cui è importante discutere domani, prima ed a maggior ragione, della data del referendum.

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

Discutendo in modo complessivo su Gioia Tauro si potrà verificare se c'è solo la volontà di fare la Centrale a carbone o niente altro. Una discussione abbastanza ampia è necessaria per impegnare la Giunta su una più vasta tematica nei confronti del Governo.

PRESIDENTE. Allora onorevole Meduri, potrà porre la sua pregiudiziale quando si aprirà il dibattito in merito.

Renato MEDURI. ho un travaglio interno, voglio per un attimo ammettere, scusatemi è una opinione personale, che questo Consiglio nuovo, rispetto al vecchio

(Interruzione)

Mi scusi, collega Costantino, poi esprimerà il suo parere. Mi pongo il problema, onorevole Presidente, non come consigliere capogruppo del Msi-Dn, ma come consigliere regionale.

Se questo Consiglio, dopo aver votato nella precedente legislatura contro la Centrale a Carbone, domani impazzisse e votasse in un modo diverso, giorno 22 potrebbe essere

smentito dal voto del referendum.

Non mi pare, che, in tal modo, si possa fare un buon servizio all'istituzione facendole correre un certo rischio. L'istituzione è nostra ma è anche della gente; non pongo i miei dubbi come pregiudiziale, perché potrebbe sembrare che non sia pronto o non voglia che si faccia il dibattito su Gioia Tauro: pongo solo la questione in modo problematico.

PRESIDENTE. Per stasera togliamo la seduta, per dare la possibilità ai capigruppo, di lavorare. Domani si comincerà alle ore 11,30 in punto, per chiudere il dibattito sulla mafia ed avviare, poi, il dibattito sulla Centrale.

(Così resta stabilito)

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Il Consiglio è convocato per domani alle ore 11,30 con all'ordine del giorno le mozioni su Gioia Tauro.

La seduta è tolta.

La seduta termina alle 19,10.

ALLEGATI

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

Congedi

Hanno chiesto congedo i Consiglieri Giardini, Palamara, Trento.

(Sono concessi)

Annunzio di una proposta di provvedimento amministrativo e sua assegnazione a Commissione.

E' stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa del consigliere:

Reale. "Contributo al movimento federativo democratico - Tribunale per i diritti del malato della Calabria" (31).

E' assegnato alla 3^a Commissione con il parere della 2^a.

(Così resta stabilito)

Designazione di Capogruppo

- Il Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana ha comunicato di avere eletto il Presidente del gruppo stesso il prof. Guido Laganà.

Interrogazione a risposta scritta.

Meduri, Giardini - *Al Presidente della Giunta regionale e all'assessore alla Formazione professionale.* Per sapere:

se sia a conoscenza del grave stato di agitazione e di malcontento esistente tra i giovani di Villa S. Giovanni e dei centri vicini molti dei quali, partecipanti in qualità di allievi ai corsi di informatica organizzati da un ente denominato C.E.O.F.P., non meglio identificato, autorizzato ai corsi su conforme (sembra) parere della Regione, non sono stati soddisfatti nelle loro spettanze nonostante

che, a quel che gli stessi dicono, gli organizzatori del corso abbiamo già riscosso un congruo anticipo;

se sia vero che la Regione Calabria, a suo tempo, abbia dato parere favorevole ai corsi di cui in narrativa, organizzati dal CEOFP che, a quanto risulta agli interroganti non è un'industria capace di assicurare assunzioni e futuro ai giovani corsisti;

se sia vero, come risulta scritto su una pubblicazione diffusa nel corso di un convegno da un non meglio identificato prof. Ranieri (?) che il CEOFP abbia avuto deliberato un finanziamento CEE, per detti corsi, di oltre un miliardo di lire, buona parte del quale sarebbe già stato incassato;

se sia vero che pur avendo incassato circa quattrocento milioni il prof. (?) Ranieri (che, peraltro, a quel che sembra avrebbe qualche parente diretto nello staff direttivo del corso) non ha inteso pagare ad alcuno dei corsisti l'incentivo ad essi spettante dalle normative vigenti e maturato sino al momento dell'incasso dell'anticipo;

se siano state rendicontate, da parte della Direzione del CEOFP, tutte le uscite riferite all'anticipo congruo incassato (quattrocento milioni ? di danaro pubblico) e se tali rendicontazioni rispondano ai crismi della legalità.

Tanto premesso e considerato che sulla, quanto meno strana, vicenda dei corsi CEOFP di Villa S. Giovanni è stata pubblicata da vari organi di stampa una vasta saggistica e tenuta conto, peraltro, che i corsisti hanno diritto di sapere la verità sulle loro spettanze ed anche sul loro destino (quanti di loro superati gli esami saranno assunti e dove e da chi, considerato che la normativa vigente obbliga l'assunzione dei corsisti idonei coloro i quali hanno usufruito dei contri-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

buti di cui al Fondo di Rotazione), i sottoscritti chiedono di sapere se non sia il caso di disporre un'immediata inchiesta regionale, invocando pure, per quanto non fosse di competenza della Regione, un'inchiesta dell'Ispettorato del Lavoro e della Guardia di Finanza.

(142; 16.12.1985)

Mozione

Il sottoscritto consigliere regionale chiede che venga inserita all'ordine del giorno. del Consiglio Regionale la seguente mozione:

“Il Consiglio Regionale della Calabria,

Premesso che il problema dell'utilizzo dell'area e delle relative strutture del porto di Gioia Tauro, nel cui ambito dovrebbe insediarsi una mega centrale a carbone, è da inquadrare nel più ampio problema energetico nazionale;

Considerato che l'incremento di produzione di energia riveste rilevanza primaria per lo sviluppo socio economico del Paese e del Mezzogiorno e che diversificare le fonti energetiche, per ridurre la dipendenza dall'estero delle forniture di petrolio, richiede una adeguata definizione di proposte programmatiche tese alla individuazione e localizzazione di impianti per la produzione delle varie fonti energetiche nel quadro dello sviluppo delle zone integrate e con obbligo primario di verificare ed azionare tutti i meccanismi di tutela delle risorse ambientali e di salvaguardia della salute pubblica;

Constatato che il Parlamento, nel revisionare ed aggiornare il piano energetico nazionale, ha riconfermato la localizzazione di una centrale a carbone nella piana di Gioia Tauro, nonostante il parere contrario del Consiglio Regionale espresso nel novembre/dicembre

1983 e ribadito a gennaio 1984 e di cui il Governo non ha tenuto conto, nonché i successivi decreti del Ministero dell'Industria e la precedente sentenza di annullamento del TAR del Lazio della relativa delibera CIPE, per la quale sentenza pende tuttora ricorso al Consiglio di Stato;

Valutato che il problema energetico, e più specificamente quello della ipotizzata centrale termoelettrica a Gioia Tauro, è da inquadrare, da parte del Governo, della Regione, degli Enti Locali e delle forze politiche e sociali, in una visione più ampia che riguardi non solo la materia energetica, per altro oggi eccedentaria in Calabria, ma il complesso dei possibili conseguenti investimenti produttivi nei comparti nuovi dell'indotto elettrico e dell'agricoltura specializzata, investimenti intesi a creare effettive condizioni di crescita economica e sociale e capaci di consentire il passaggio graduale da una economia povera ed assistita, qual'è quella calabrese, ad una economia produttiva in raccordo con i livelli medi di sviluppo del Paese e del Mezzogiorno;

Preso atto che il protocollo d'intesa, sottoscritto dall'ENEL e dalla Regione Calabria, nel Settembre 1981, pur costituendo uno strumento di base atto ad esaminare le condizioni preliminari di accettabilità di rischio della centrale a carbone di Gioia Tauro, non ha prodotto atti e proposte concrete per una obiettiva valutazione del rapporto costi-benefici e che, quindi, la Regione Calabria, al fine di pervenire ad una convergenza e assentire alle richieste dell'ENEL e del Governo, ritiene utile acquisire ulteriori definitive garanzie da parte dell'ENEL circa la rigorosa tutela e salvaguardia dell'ambiente fisico e delle attività umane e dal Governo impegni precisi in tema di indicazione, ubicazione e tempi di realizzazione delle iniziative industriali e degli investimenti produttivi da incentivare nell'area industriale della

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

piana di Gioia Tauro e in Calabria;

Impegna

il Consiglio Regionale della Calabria, considerando l'avvenuto recente aggiornamento del PEN approvato in Parlamento a larghissima maggioranza, ad adoperarsi per:

1) Costituire una ristretta Commissione mista Consiglio-Giunta, allargata a rappresentanti degli Enti Locali e delle forze sociali, che avvalendosi di consulenze tecnico-scientifiche (Università, CNR CNEN) accerti, con spirito unitario e superando quindi divisioni preconcepite, sulla base dei dati tecnici disponibili e di altri elementi propositivi, gli effetti derivanti all'equilibrio ecologico ed ambientale del territorio e pertanto approfondisca, prima eventualmente di acquisirli, i risultati degli studi finora condotti dall'ENEL;

2) Proporre e definire con il Governo iniziative economiche a sostegno di ipotesi di sviluppo, poste a base della politica energetica regionale, impegnando risorse aggiuntive e strumenti finalizzati alla creazione di un polo di sviluppo integrato nei settori strategici che presentano buone potenzialità occupazionali e di espansione produttiva;

3) Dare mandato alla Giunta Regionale di approfondire con l'ENEL le questioni relative ai programmi di ricerca da condurre congiuntamente con le Università, la localizzazione dei Centri Nazionali di ricerca applicata in Calabria, la politica delle commesse e degli appalti e l'adozione di tariffe elettriche ridotte nella Regione, nonché i problemi delle strutture e della elettrificazione rurale in Calabria.

Il rispetto di quanto su esposto è condizione indispensabile a che il Consiglio Regionale della Calabria, formalizzi il proprio assenso

alla richiesta del Governo e dell'ENEL.

(27; 16.12.1985) Araniti

Riesame progetti di legge n.ri 15/3-176/3 e 176/3 recanti: "Norme per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia per il contenimento dei consumi energetici nella Regione Calabria e modalità di attuazione della legge 29 maggio 1982, n. 308".

Disposizioni Generali

Art. 1

Finalità della legge

La Regione Calabria, in armonia con quanto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n° 308 ed allo scopo di concorrere ulteriormente alla realizzazione degli obiettivi della politica nazionale:

a) - promuovere ed incentivare, nei settori di competenza, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;

b) - coordina lo sviluppo del sistema energetico regionale attraverso il razionale sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili nel suo territorio, nella salvaguardia della tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

c) - promuove ed agevola, nell'ambito delle proprie competenze e per i settori di interesse regionale, indagini concernenti l'utilizzazione razionale dell'energia e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

d) - promuove e sostiene le iniziative nel settore della produzione di energia idro-elettrica di cui all'art. 14 della legge 308/82. -

Nell'attuazione della presente legge la Regione opererà in conformità agli obiettivi della programmazione nazionale e nel rispet-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

to delle direttive e delle leggi che saranno all'uopo emanate. -

Ai fini di cui sopra, la Regione Calabria si doterà di idonei strumenti conoscitivi ed orientativi. -

(E' approvato)

Art. 2

Fonti rinnovabili di energia

Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia e assimilate:

- il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o dei prodotti vegetali, il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali e le altre forme recuperabili in altri processi ed impianti.

(E' approvato)

Art. 3

Organi e Procedure

Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla presente legge a singoli organi regionali, le funzioni amministrative disciplinate dagli articoli successivi sono delegate alle Amministrazioni Provinciali.

I fondi accreditati alla Regione per la finalità di cui alla presente legge sono ripartiti dalla Giunta Regionale assumendo come riferimento i criteri adottati dal MICA. La ripartizione dei fondi di cui all'art. 6 della legge 308/82 deve essere disposta entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, mentre quella afferente agli artt. 8 e 12 sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di approvazione dei relativi piani di intervento.

Al 31.3.1986 la G.R. presenterà alla competente Commissione consiliare per l'approvazione la situazione delle somme impegnate dalle singole Amministrazioni Provinciali, ed eventuali ipotesi di riparto, al fine di realizzare il massimo di soddisfacimento della domanda regionale e l'utilizzo delle risorse previste dalla legge 308/82.

(E' approvato)

Titolo I

Contributo in conto capitale
a sostegno dell'utilizzo
delle fonti rinnovabili nell'edilizia.

Art. 4

Finalità dei contributi

In armonia con il piano energetico nazionale, i contributi previsti dagli artt. 6 e 7 della legge 23 maggio 1982, n° 308, sono diretti ad incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia:

a) - nella climatizzazione degli ambienti adibiti ad uso abitativo, industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo, agricolo, pubblico, sanitario e scolastico;

2) - nella produzione di acqua calda sanitaria e destinata ad impianti sportivi;

3) - nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate, abitate stabilmente dal conduttore del relativo fondo.

(E' approvato)

Art. 5

*Interventi ammessi a contributo
e soggetti beneficiari*

I contributi di cui al precedente art. 4 sono

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

concessi a favore dei soggetti pubblici e privati in relazione agli interventi concernenti:

1) - la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui alla tab. A) allegata alla legge 29 5/82, n° 308;

2) - l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento aventi le caratteristiche indicate nella tabella B) allegata alla legge 29/5/1982, n. 308, sia negli edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione;

3) - L'installazione di pompe di calore con un coefficiente di prestazione non inferiore a 2.65 e di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è stato attuato l'intervento nell'abito della legge 30 aprile 1976, n° 373 e del decreto legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) - l'installazione di apparecchiature per la produzione combinati di energia elettrica e di calore;

5) - l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo;

6) - l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili, purché dotati di impianti riscaldamento con competenza termica al focolare superiore a 100 mila K/cal., ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del computo dei contributi di cui al primo comma il termine "intervento" deve intendersi riferito ai singoli interventi così come indicati nella tabella A) allegata alla legge 29 5/82, n. 308, e non al complesso degli interventi eseguibili sull'edificio.

In particolare la percentuale del risparmio energetico e/o di copertura del fabbisogno termico annuo richiamata nei precedenti punti 1) e 3 deve intendersi riferita al contributo fornito ai consumi di energia dell'elemento costruttivo e/o impiantistico sul quale si interviene prima dell'intervento stesso.

Possono beneficiare del contributo gli enti pubblici gli enti morali, le cooperative edilizie, i titolari di imprese di costruzione industriale, artigianale, etc. ovvero i consorzi e le società tra i medesimi, i privati, singoli e associati, a condizione che i soggetti indicati abbiano titolo a richiedere la concessione edilizia.

Possono beneficiare del contributo anche i titolari del diritto di usufrutto, d'uso, di abitazione, di affitto e locazione purché il richiedente si impegni a rispettare le specifiche prescrizioni per la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti, secondo quanto disposto al successivo articolo 11.

(E' approvato)

Art. 6*Carattere del contributo*

I contributi sono concessi in conto capitale nella misura massima del 30% delle spese di investimento documentate, al netto dell'IVA e di altre eventuali imposte dirette, e fino ad un limite di 15 milioni di lire per ciascuno degli interventi ammessi a contributo.

Per gli interventi di cui al punto 5 del prece-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

dente art. 5 il contributo è elevato dell'80% delle spese di investimento documentate, fermo restando il limite massimo di cui al precedente comma.

Nel caso di interventi relativi a cooperative e/o altre forme consortili o condominiali, il contributo di cui ai commi precedenti deve essere inteso come contributo massimo per ogni intervento e per unità immobiliare, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo e alla validità degli interventi opportunamente coordinati tra loro.

Agli effetti della presente legge, per unità immobiliare nel settore dell'edilizia residenziale, si intende l'alloggio e relative parti comuni, nel caso dell'edilizia sanitaria, la sezione di degenza, di specialità o unità ambulatoriale autonoma; nel caso dell'edilizia scolastica, turistica, industriale, artigianale, commerciale ecc. il singolo corpo edilizio o parte di esso, se dotato di autonomia funzionale. Ad ogni progetto, anche se riferito ad un complesso edilizio, non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a lire 500 milioni.

(E' approvato)

Art. 7

Piano degli interventi

Il piano di finanziamento degli interventi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 è formulato dalla Amministrazione Provinciale in base ai risultati tecnico-economico attinenti il risparmio energetico e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di cui al seguente art. 8, alla priorità di cui al successivo art. 9, nonché in base alle congruità del piano economico-finanziario.

La deliberazione di approvazione del piano da parte dell'Amministrazione Provinciale, dovrà contenere la graduatoria delle iniziati-

ve avente il processo dei requisiti per ottenere il contributo nonché l'elenco delle iniziative dichiarate non ammissibili, dovranno, altresì essere evidenziati i progetti ammessi al contributo ed il relativo ammontare. -

(E' approvato)

Art. 8

Metodo di definizione della graduatoria degli aventi diritto

Nella definizione della graduatoria degli aventi diritto ai contributi di cui al precedente art. 7 dovrà essere considerato il quantitativo di energia primaria risparmiata o di fonte rinnovabile utilizzata, per unità di capitale investito, conformemente al metodo di calcolo che verrà determinata dalla Giunta Regionale. Per la definizione di tale metodologia la Giunta Regionale si avvarrà della collaborazione dell'ENEA e di altre eventuali strutture specializzate e qualificate del settore.

(E' approvato)

Art. 9

Criteri di priorità

All'interno di ciascuno dei settori di intervento sono considerate prioritarie le iniziative di seguito elencate:

A; In relazione alla destinazione d'uso:

1) per l'edilizia ad uso residenziale nell'ordine:

a) abitazione degli I.A.C.P. e degli enti pubblici;

b) edilizia convenzionata;

c) edilizia convenzionata;

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

c) edilizia agevolata;

d) edilizia residenziale in genere.

2) Per l'edilizia ad uso agricolo, anche residenziale, nell'ordine:

a) cooperative agricole e loro consorzi;

b) imprese familiari dirette coltivatrici, singole od associate od a tempo parziale;

c) coltivatori diretti;

d) usufruttuari non coltivatori diretti che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'art. 13 della legge 9/5/1975, n° 153.

3) Per l'edilizia ad uso pubblico, sportivo, scolastico, turistico nonché per l'edilizia ad uso commerciale per progetti relativi a mercati e centri commerciali all'ingrosso:

a) edilizia ad uso pubblico.

4) Per l'edilizia ad uso industriale ed artigianale nell'ordine:

a) edilizia ad uso industriale e artigianale realizzata in aree destinate ad insediamento produttivo;

b) edilizia ad uso industriale ed artigianale realizzata da imprese cooperative e da consorzi di imprese o di cooperative.

B. In relazione alle caratteristiche tecnico-costruttive e tipologiche dell'intervento:

1) agli interventi che associano il risparmio energetico al recupero tipologico ed ambientale del patrimonio edilizio esistente.

2) gli interventi che si associano ad iniziative di revisione del sistema energetico dell'edificio nel suo complesso;

3) gli interventi che tengono conto dei fattori tipologico-ambientali di cui dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1983;

4) gli interventi di solarizzazione attiva ammessa dall'ENEL a fruire dei benefici previsti dall'iniziativa da essa promossa per la diffusione degli scaldi-acqua solari.

Per ciascuno dei sopraindicati settori, ferme restando le priorità individuate all'interno di ciascuno di essi, è predisposta una graduatoria sulla base di indici di qualità dell'intervento che tengano conto dell'energia risparmiata e del capitale investito.

(E' approvato)

Art. 10

Domanda e relativa istruttoria

La domanda per accedere ai contributi previsti dal presente titolo, redatta in conformità allo schema predisposto dalla Giunta Regionale, dovrà essere trasmessa al Presidente dell'Amministrazione Provinciale nella cui circoscrizione vengono realizzate le iniziative, nel termine che sarà fissato in bandi di concorso da emanarsi ai sensi del successivo art. 26.

La domanda dovrà contenere, tra l'altro, generalità e residenza del richiedente, località ove è ubicato l'edificio sede dell'intervento proposto, caratteristiche, spese e tempi di realizzazione dell'iniziativa ed essere corredata dalla seguente documentazione:

1) - relazione tecnico-economica, contenente tutte le informazioni utili per una completa valutazione del progetto, le specifiche prescrizioni per la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti;

2) - scheda tecnica contenente i dati necessa-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

ri per stabilire l'ammissibilità al contributo e permettere la definizione della graduatoria di cui al precedente art. 7;

3) eventuali allegati.

I contributi previsti dal presente titolo non sono cumulabili con analoghe incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio Stato; a tal fine il richiedente dovrà attestare nella domanda sotto la propria responsabilità che non sono state presentate altre istanze per il finanziamento statale degli stessi interventi.

(E' approvato)

Art. 11

Liquidazione del contributo

Valutato positivamente il progetto, la Giunta Provinciale provvede alla liquidazione del contributo nell'ambito del piano di interventi di cui all'art. 7.

Con l'accettazione del contributo il richiedente si impegna di:

- 1) - rispettare le prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti ammessi a contributo al fine di garantire nel tempo le caratteristiche di risparmio energetico previste nel progetto;
- 2) - non modificare la destinazione del contributo;
- 3) - consentire le iniziative di accertamento che si ritenga di effettuare al fine di verificare la conformità tra le prestazioni di opere e le specifiche delle domande, nonché le forme di controllo per la verifica del rispetto delle norme di buona costruzione e regolare manutenzione dell'opera.

Il contributo è liquidato in due rate di pari

importo di cui la prima ad avvenuto inizio dei lavori e sulla scorta di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, l'altra a saldo entro due mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera conformemente al progetto presentato, idoneamente documentato.

Sarà ritenuta valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale. La Giunta Regionale definirà le modalità per la corretta esecuzione e, ove del caso, per l'accertamento tecnico-amministrativo della rispondenza delle opere oggetto della agevolazione al progetto presentato.

(E' approvato)

Art. 12

Disposizioni aggiuntive e urbanistiche

In relazione a quanto disposto dagli artt. 5 e 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308;

- le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977 n° 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche di tutela artistico-storico ed ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia;
- gli interventi su edifici esistenti sono assimilabili a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli artt. 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- l'installazione degli impianti solari e di fonti di calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e non è quindi soggetta ad autorizzazione specifica;

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

- in caso di interventi su parti comunali di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi ed alla utilizzazione delle fonti rinnovabili, sono valide le relative decisioni, prese a maggioranza delle quote millesimali.

Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al 1° comma dell'art. 5, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

(E' approvato)

Titolo II

Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricoli, artigianale ed industriale (Art. 8 legge 8/5/1982, n° 308).

Art. 13

Interventi ammessi a contributo

Sono concessi i contributi in conto interessi nei settori agricolo, industriale ed artigianale, per interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi, mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti che conseguano un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e/o di processo.

Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 kw/h di energia elettrica. Il termine "intervento" deve intendersi riferito ai singoli interventi effettuati sul sistema energetico aziendale o interaziendale preso nel suo complesso ovvero nelle sue parti costitutive.

Nel caso di interventi a carattere consortile il contributo è valutato come sommatoria di interventi parziali registrati nelle singole

aziende e o in relazione alle esigenze di interconnessione dell'iniziativa consortile.

(E' approvato)

Art. 14

Tipo di contributo

Gli interventi di cui al precedente articolo sono ammessi a contributo sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli Istituti di credito a medio termine per iniziative industriali, e dagli Istituti abilitati al credito agrario di miglioramento per quelle in agricoltura.

Il contributo in conto interessi è determinato in misura che il tasso d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n° 902. Il contributo non può eccedere per ciascun intervento il limite di 500 milioni.

(E' approvato)

Art. 15

Piano di interventi

Agli interventi nel settore agricolo è assegnato il 35 per cento ed agli interventi nel settore industriale e artigianale, il 65 per cento dello stanziamento. Il 20 per cento dei finanziamenti previsti per il settore industriale ed artigianale è assegnato a quelle iniziative che, oltre a rispettare i limiti fissati nel precedente art. 13 conseguono un miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Tale circostanza deve essere esaurientemente illustrata nella relazione tecnica da allegare alla domanda. I fondi non assegnati in un settore sono utilizzati per finanziare gli interventi dell'altro settore. Il piano degli interventi redatti sulla base delle domande dichia-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

rate ammissibili, è formulato dalla Giunta Provinciale ed approvato dal Consiglio.

(E' approvato)

Art. 16

Invio domande e relativa istruttoria

La domanda per l'accesso al contributo in conto interessi redatta su appositi moduli deve essere presentata agli Istituti di credito a medio termine, convenzionati con gli Istituti di credito a medio termine, convenzionati con (la Regione e l'Amministrazione Provinciale) entro il termine che sarà fissato nei bandi da emanarsi ai sensi del successivo art. 26.

La domanda dovrà essere inviata all'Amministrazione Provinciale competente per territorio. La domanda, oltre ai dati necessari per stabilire la ammissibilità dei contributi e permettere la comparazione in base alla quantità di fonte primaria risparmiata ed al capitale investito, dovrà essere corredata da una relazione tecnico economica firmata da un tecnico iscritto all'Albo o Collegio professionale competente per la tipologia del progetto, che assicuri la corrispondenza dell'intervento alle finalità ed ai requisiti di cui all'art. 8 della legge 29/5/1982, n. 308.

La domanda dovrà contenere tra l'altro la dichiarazione di non aver beneficiato di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato ed inoltre l'impegno specifico al rispetto delle prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti.

(E' approvato)

Art. 17

Convenzioni con Istituti di credito

L'Amministrazione Provinciale per gli interventi che beneficiano del contributo in conto

interessi è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito a medio termine per le iniziative industriali e con gli Istituti abilitati al credito agrario di miglioramento, per quelle agricole.

Nelle convenzioni dovranno essere fissati il tasso globale, le procedure per la presentazione delle domande e per la loro istruttoria, le modalità ed i tempi la stipula del contratto di mutuo, per la erogazione delle somme mutate, per la liquidazione del concorso a carico della Amministrazione Provinciale, nonché le disposizioni per la estinzione anticipate dei mutui, per la revoca dei benefici nei casi di decadenza o rinuncia o per la verifica di rispondenza al progetto presentato.

(E' approvato)

Art. 18

Contributi in conto capitale

In alternativa al contributo in conto interessi, su specifica richiesta da evidenziare e motivare nella domanda di cui al precedente art. 16, l'Amministrazione Provinciale concede contributi in conto capitale fino al 25 per cento delle spese preventivate e con il limite di 500 milioni.

Il contributo in conto capitale è liquidato in due rate uguali di cui la prima ad avvenuto inizio dei lavori e sulla scorta di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta, l'altra entro due mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera, conformemente al progetto presentato.

Sul contributo in conto capitale possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti ed accettate dall'Ente erogante.

(E' approvato)

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

Art. 19
Graduatoria

La graduatoria per la concessione dei contributi di cui ai precedenti artt. 14 e 16, formulata sulla base del piano di interventi di cui all'art. 15, è approvata dalla Giunta Provinciale.

(E' approvato)

Titolo III
Incentivi alla produzione di energia
da fonti rinnovabili nel settore agricolo
(Art. 12 Legge 29 5 1982, n. 308).

Art. 20
Sfera di intervento

Sono concessi contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili.

(E' approvato)

Art. 21
Impianti - definizioni

Per impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale si deve intendere tutto il complesso di fabbricati, impianti ed attrezzature relativo all'esercizio delle attività agricole zootecniche e forestali, nonché le abitazioni per le famiglie e gli addetti alle attività stesse.

Sono quindi da considerare:

- le costruzioni rurali di abitazioni e di esercizio per gli allevamenti animali e vegetali;
- gli impianti e le attrezzature a servizio degli allevamenti animali e vegetali, nonché per la conservazione e per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

(E' approvato)

Art. 22
Tipo di contributo

Il contributo in conto capitale è concesso nella misura del 50 per cento (50%) della spesa ammessa, elevato al 60 per cento (sessanta per cento) per gli interventi realizzati dalle cooperative.

Per la parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale è concesso un concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento sui mutui di durata massima ventennale contratti con Istituti ed Enti esercenti di credito agrario di miglioramento.

Detto concorso sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato a carico dei mutuatari, previsti per le operazioni di credito agrario di miglioramento fissati dal competente organo statale.

La somma mutuata sarà comprensiva anche degli interessi di preammortamento, nel limite massimo di una annualità degli interessi stessi calcolati sul valore dell'investimento ammesso a mutuo.

Gli interessi di preammortamento sono calcolati al tasso di riferimento determinato con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, vigenti, alla data di stipulazione del contratto condizionato di mutuo.

(E' approvato)

Art. 23
Priorità

Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'art. 22 sono considerate proprietarie le iniziative volte all'utilizzazione dei reflui

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

aziendali per la produzione di energie, specie in situazioni di particolare degrado ambientale, purché conseguano soddisfacenti rapporti tra energia prodotta e capitale investito.

Vengono, inoltre, redatte graduatorie sulla base di indici di qualità determinati tenendo conto dell'energia prodotta e del capitale investito. A parità di risultato ottenuto sono preferite nell'ordine:

- a) - le cooperative e i loro consorzi;
- b) - le associazioni di più aziende per realizzazioni interaziendali;
- c) - le aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale per iniziative previste in piani organici di sviluppo aziendale regolarmente approvati;
- d) - i coltivatori diretti.

(E' approvato)

Art. 24

Invio domanda e relativa istruttoria

La domanda per la concessione dei contributi redatta su appositi moduli, dovrà essere presentata all'Amministrazione Provinciale, competente per territorio entro il termine che sarà fissato nei bandi da emanarsi ai sensi del successivo art. 26.

Qualora venga richiesto anche il concorso sugli interessi, copia della domanda dovrà essere inviata contestualmente ad uno degli Istituti di credito convenzionati con l'Amministrazione Provinciale.

La domanda dovrà essere corredata da una relazione redatta da un tecnico qualificato, riportante gli elementi indicati all'art. 6 comma secondo del decreto del Ministero agricoltura e foreste 16 marzo 1983, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 15 Aprile 1983, n° 103.

La Giunta Provinciale, entro 3 mesi dal termine fissato per la presentazione delle domande, redige il piano degli interventi, che viene sottoposta alla approvazione del Consiglio Provinciale.

Sulla base del piano degli interventi, approvato dal Consiglio, la Giunta Provinciale formula ed approva la graduatoria e determina il contributo. Della concessione del concorso sul pagamento degli interessi verrà data comunicazione all'istituto bancario prescelto dal richiedente.

Il contributo in conto capitale è liquidato in due rate di cui la prima ad avvenuto inizio dei lavori sulla scorta di idonea documentazione comprovate la spesa sostenuta e tenuto conto delle eventuali anticipazioni somministrate nel mutuo, l'altra entro due mesi dalla dichiarazione di avvenuta realizzazione dell'opera, conformemente al progetto presentato.

La domanda dovrà contenere, tra l'altro, la dichiarazione di non aver beneficiato di incentivazioni previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato nonché l'impegno specifico al rispetto delle prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti. La Amministrazione Provinciale procede alla verifica della rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato.

(E' approvato)

Art. 25

Convenzione con Istituti di credito

Per gli interventi che beneficiano del contributo l'Amministrazione Provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

gli Istituti di credito abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

Nelle convenzioni dovranno risultare le misure dei tassi globali e agevolati da applicare alle operazioni di mutuo le modalità ed i termini per la stipulazione dei contratti, per l'erogazione delle somme mutate e per la liquidazione del concorso a carico della Amministrazione Provinciale le disposizioni in caso di estinzione anticipata, rinuncia o revoca dei benefici.

(E' approvato)

Titolo IV
Disposizioni Comuni

Art. 26

Bandi - Documentazione - Indirizzi regionali

La Giunta regionale è competente alla emanazione dello schema dei bandi e alla redazione dei modelli di domanda con la determinazione della documentazione, ivi compresa quella relativa alla liquidazione del contributo, ed a determinare le procedure per la meccanizzazione dell'istruttoria e per la formulazione della graduatoria e tenendo come riferimento il metodo di analisi tecnica-economica predisposto dalla E.N.E.A..

La Giunta regionale può provvedere, altresì, con proprio atto e sentita la competente Commissione Consiliare, alla elaborazione di specifici indirizzi al fine di favorire un'efficace ed uniforme applicazione dei criteri contenuti nella presente legge.

(E' approvato)

Art. 27
Riserva di proprietà

Qualora il richiedente dei benefici previsti dagli artt. 6 e 8 e 12 della legge 308 non sia

il proprietario del bene oggetto dell'intervento, la domanda di contributo dovrà essere corredata anche dalla dichiarazione di assenso dei proprietari e dalla sottoscrizione del richiedente a non asportare o recuperare le attrezzature realizzate con la legge 29/5/1982, n° 308.

(E' approvato)

Art. 28

Varianti al progetto

Per eventuali modifiche ai progetti dovranno osservarsi le modalità previste per la presentazione delle domande originarie. - Le modifiche non potranno comportare comunque un peggioramento della resa energetica dell'intervento.

(E' approvato)

Art. 29

Revoca del contributo

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto la inosservanza dei vincoli imposti dalle norme vigenti comporta la revoca del contributo fatta salva ogni altra azione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato.

Costituisce grave inadempienza, cui consegue la revoca dei benefici concessi, oltre a quanto previsto al primo comma, la mancata osservanza delle disposizioni inerenti i criteri costruttivi e di esercizio, il distogliere dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo o il destinare ad altro uso le opere murarie nei cinque anni successivi per quanto riguarda l'art. 6 e 8 e nei dieci anni successivi per quanto riguarda l'art. 12.

La revoca è disposta dalla Giunta Provinciale-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

le. La revoca comporta la restituzione alla Provincia, nel termine di giorni trenta dalla notifica della relativa determinazione del contributo in conto capitale o in conto interessi - corrisposto, maggiorato degli interessi da calcolare in base al tasso vigente per le giacenze di cassa della Tesoreria Provinciale alla data di adozione del provvedimento di revoca, nonché la cessazione a carico della Amministrazione Provinciale di ogni altro onere per il restante periodo di ammortamento del mutuo. Nei casi di cui al precedente art. 7, ultimo comma, la revoca ed i connessi provvedimenti sono disposti dalla Amministrazione Provinciale.

(E' approvato)

Art. 30

Rinuncia al contributo

Qualora il beneficiario ammesso al contributo intenda rinunciarvi, deve darne immediata comunicazione alla Amministrazione Provinciale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il rinunciatario ha acquistato rata del contributo in conto capitale o beneficiato del concorso in conto interessi, deve, nel termine di trenta giorni dalla notifica anzidetta, restituire alla Amministrazione Provinciale sia l'importo del contributo in conto capitale che l'ammontare del concorso negli interessi, maggiorato degli interessi di cui all'ultimo comma del precedente art. 24. Dalla data di notifica cessa a carico della Provincia ogni onere per contributo in conto interessi sul mutuo contratto.

(E' approvato)

Art. 31

*Reimpiego dei contributi revocati
o rinunciati*

Le somme recuperate per revoca o rinuncia

dei benefici sono reimpiegate per le medesime finalità.

(E' approvato)

Art. 32

Estinzione anticipata del mutuo

E' ammessa l'estinzione volontaria anticipata del mutuo. In tale ipotesi cessa per la Provincia l'obbligo di concedere il concorso in conto interessi a far tempo dalla data di effettiva estinzione del mutuo.

(E' approvato)

Art. 33

Decorrenza

Possono essere presentate domande, con l'osservanza delle modalità indicate nel presente atto, per iniziative intraprese dopo la data del 30 giugno 1981. Le spese, debbono essere certificate da idonea documentazione emessa successivamente al 30 giugno 1981.

(E' approvato)

Art. 34

Vigilanza

Le Giunte Provinciali esercitano la vigilanza sulla attuazione degli interventi per i quali hanno concesso il finanziamento. La G.R. esercita i poteri di controllo su tutti gli interventi realizzati dalle Amministrazioni Provinciali secondo i criteri che riterrà più opportuni.

(E' approvato)

Tutolo V

Disposizioni finali

Art. 35

Informazioni

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

La Giunta regionale, ai sensi degli artt. 7,9 e 12 della legge 29 5 1982, n. 308, invia ai competenti Ministeri le relazioni sui contributi erogati nell'anno precedente. Ai fini di cui al comma precedente, le Giunte Provinciali trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione contenente ogni dato utile in ordine agli interventi finanziati.

(E' approvato)

Art. 36

Convenzioni tecniche

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite conversazioni con l'ENEL, l'ENI, l'ENEA, il C.N.R., l'I.R.I. e le università calabresi al fine di agevolare l'esperimento delle istruttorie tecniche relative alle domande di finanziamento presentate e di predisporre idonea azione promozionale intesa a creare e indirizzare le domande secondo quanto indicato nelle direttive.

La Giunta regionale si avvarrà, inoltre, della collaborazione degli Istituti universitari, promuovendo altresì le opportune iniziative per l'eventuale apporto di organi tecnici dello Stato, al fine di preconstituire le migliori condizioni operative per l'esame delle domande e di garantire una omogeneità di indirizzo e valutazioni sia degli aspetti tecnici che gestionali.

Gli aspetti tecnici così individuati sono messi a disposizione anche degli Enti delegati per le fasi istruttorie di loro competenza. Con le convenzioni di cui al primo comma possono inoltre essere concordati studi e ricerche da compiersi dagli Enti stessi al fine di:

1) - realizzare il censimento delle fonti energetiche e delle strutture distributive delle risorse energetiche della Regione;

2) - svolgere indagini sulle strutture delle ricerche attuali e potenziali, individuando altresì i fabbisogni energetici non soddisfatti;

3) - individuare il potenziale energetico della Regione.

(E' approvato)

Art. 37

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legge 29 maggio 1982, n. 308, dei decreti del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1983, del Ministero della Industria del 23 novembre 1982, del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 16 marzo 1983 e della delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 e del CIPRA dell'8 giugno 1983.

(E' approvato)

Art. 38

Redazione piano energetico regionale

La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, redige il piano energetico regionale comprendente tutte le fonti disponibili o potenzialmente utilizzabili. Per la redazione del piano la Giunta si avvale della collaborazione degli Enti ed Istituti di cui all'art. 36 1° comma.

(E' approvato)

Art. 39

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli 6127201-6127202-6127203-6127204-6127205 e 6127206 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l'esercizio 1985.

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

Gli stanziamenti di cui ai succitati capitoli 6127201-6127202-6127203-6127204-6127205 e 6127206, sono utilizzati senza alcun vincolo interno per il finanziamento delle iniziative previste dall'art. 6 della Legge 29.5.1982, n. 308 e con le modalità stabilite dalla delibera CIPE dell'8.6.1983.

(E' approvato)

Progetti di legge n.ri 339/3^ e 353/3^ recanti: "Interventi nel settore zootecnico".

Art. 1

Interventi per lo sviluppo della zootecnia

Con la presente Legge la Regione Calabria si propone di favorire il potenziamento ed il miglioramento delle attività produttive e di incrementare la produzione zootecnica Regionale.

Gli interventi finanziari verranno effettuati secondo gli orientamenti programmatici della Regione e con le modalità e nei limiti di autorizzazione della spesa di cui ai successivi articoli tendenti alla ristrutturazione e al potenziamento delle aziende agro-zootecniche singole e associate, nonché all'incremento del reddito agricolo più generale.

(E' approvato)

Art. 2

Commissione Zootecnica Regionale

Al fine di poter disporre di un qualificato organismo istituzionale per il coordinamento dell'intervento pubblico nell'applicazione della presente legge è istituita presso l'Assessorato all'Agricoltura una Commissione Regionale per individuare, nel quadro generale della programmazione Regionale in materia agricola e zootecnica, nonché nell'ambito delle direttive generali emanate

dal Ministero dell'Agricoltura, gli indirizzi tecnici in materia di sviluppo del patrimonio zootecnico, di valorizzazione delle relative produzioni e di tutela sanitaria.

La Commissione Regionale Zootecnica è così costituita:

- Assessore Reg.le Agricoltura o funzionario delegato che presiede;
- Presidenti Associazioni Allevatori;
- Un rappresentante per ogni Organizzazione professionale agricola riconosciuta;
- Un rappresentante della Lega delle Cooperative;
- Un rappresentante della Confcooperative;
- Un rappresentante Mille Associazioni riconosciute dai produttori.

(E' approvato)

Art. 3

Miglioramento del patrimonio zootecnico con la pratica della fecondazione artificiale.

Al fine di giungere al miglioramento genetico e produttivo del patrimonio zootecnico Regionale, con particolare riferimento a quello bovino, la Regione interviene:

- a) per la costruzione di centri e sottocentri e recapiti per la fecondazione artificiale, nonché per l'acquisto e la costruzione delle relative attrezzature da parte delle Associazioni Provinciali Allevatori, dell'Ente di Sviluppo Agricolo, delle Associazioni riconosciute e dei Consorzi di Cooperative Zootecniche, con la concessione di contributi in c.c. nella misura del 90% della spesa ammessa;
- b) nelle spese di funzionamento di tali strut-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

ture per i primi tre anni, con la concessione di contributi in c.c. nella misura annua dell'80% delle spese ammesse;

c) nelle spese ammesse per organizzare ed attuare appositi corsi di qualificazione per fecondatori volontari e laici, da adibire alla pratica della fecondazione artificiale, con la concessione di contributi in c.c. nella misura del 100%;

d) nella spesa ammessa per la fecondazione di ogni specie e razza e per l'esecuzione di "embryo - transfer" con contributi pari al 95%.

Art. 4

*Tenuta dei libri genealogici
ed attuazione dei controlli funzionali
e della produttività del bestiame.*

Per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei Libri Genealogici, per l'attuazione dei controlli funzionali e della produttività del bestiame, nonché per l'organizzazione e l'attuazione di iniziative dirette alla valorizzazione del patrimonio zootecnico selezionato, la Regione opera anticipando alle Associazioni Provinciali degli Allevatori contributi in c.c. nella misura del 90% della spesa ammessa.

Sui contributi concessi può essere corrisposta una anticipazione a titolo di volano finanziario, di importo comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo riconosciuto. Le somme anticipate sono soggette a recupero totale o parziale sulle assegnazioni annualmente assentite dallo Stato, per la tenuta dei libri genealogici.

Art. 5

*Valorizzazione del patrimonio zootecnico
nato ed allevato in selezione.*

Al fine di valorizzare il patrimonio zootecni-

co nato ed allevato in selezione nelle aziende agricole calabresi, le Associazioni degli Allevatori, le Associazioni dei Produttori Zootecnici riconosciute, nonché l'Ente di Sviluppo Agricolo possono formulare organici programmi articolati a livello di territorio, concernenti specifici interventi in favore degli allevamenti dei soci. A sostegno di tali iniziative la Regione potrà intervenire:

- Con premi di £. 150.000 da corrispondersi agli imprenditori agricoli che allevano bovini di razza Podolica calabrese, per ciascuna fattrice con vitello nato ed allevato in selezione per un periodo non inferiore a mesi 12.

- Con premi di £. 200.000 da corrispondersi agli imprenditori agricoli che allevano manze di razza F.I. e Bruna Alpina selezionate, nate ed allevate in selezione per un periodo non inferiore a 18 mesi.

- Con premi di £. 50.000 e 80.000 da corrispondersi agli imprenditori agricoli che allevano scrofette e verri in selezione fino all'età non inferiore a mesi 12.

- Con premi di £. 10.000 e 20.000, da corrispondersi agli imprenditori agricoli che allevano rispettivamente fattrici e riproduttori cunicoli selezionati fino all'età non inferiore a mesi 12.

- Con premi di £. 180.000, da corrispondersi agli imprenditori agricoli che producono ed allevano equini in selezione, per ciascun puledro portato ad almeno 18 mesi di età.

- Con premi di £. 200.000, da corrispondersi agli imprenditori agricoli che allevano fattrici equine in selezione.

- Rimborsi buoni di monta equina con stalloni debitamente autorizzati in ragione dell'80% del costo di fecondazione.

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

- Con premi di £. 40.000, da corrispondersi agli imprenditori agricoli che conducono allevamenti ovini e caprini in selezione, per ciascuna femmina di razza da latte e da carne prodotte ed allevate almeno fino a 12 mesi di età, nonché con premi non superiori a £. 60.000 da corrispondersi per ciascun riproduttore maschio ovino e caprino portato ad una età superiore a 18 mesi.

- Con premi di £. 3.000 da corrispondersi agli imprenditori agricoli che conducono allevamenti ovini e caprini in selezione che si impegnino a sottoporre per almeno a cinque anni l'allevamento alle azioni sanitarie previste negli appositi piani di interventi per ciascun soggetto nato e portato ad almeno 12 mesi se femmina ed almeno 18 mesi se maschio.

- Con contributi in c.c. nella misura del 90% della spesa sostenuta per la partecipazione di qualificati soggetti selezionati di ogni specie e razza allevati nelle aziende agricole calabresi, alle manifestazioni zootecniche, nonché alle mostre specializzate Regionali ed extra Regionali. Il regime di premi può essere modificato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 6

Risanamento del patrimonio zootecnico dalle malattie

Per il risanamento del patrimonio zootecnico dalle principali malattie e parassitosi le Associazioni degli Allevatori, le Associazioni dei Produttori Zootecnici riconosciute, nonché l'Ente di Sviluppo Agricolo, possono promuovere ed attuare, sotto il controllo e la sorveglianza delle competenti autorità veterinarie, specifici programmi articolati a livello di territorio.

A sostegno di tali iniziative, la Regione potrà intervenire:

- Assumendo a proprio totale carico l'onere finanziario relativo all'attuazione dei relativi programmi di risanamento;

- Corrispondendo per ciascun soggetto bovino o di altra specie in cui abbattimento si è reso necessario ai fini dell'eradicazione della Brucellosi, T.B.C. ed altre malattie infettive, un indennizzo ad integrazione dell'analogo intervento predisposto dalla competente Autorità Veterinaria Nazionale di importo pari al 75% del suddetto intervento.

Nello stanziamento annuale destinato a finanziare gli acquisti di soggetti di allevamento, dovrà essere data la precedenza assoluta all'acquisto di soggetti destinati a sostituire quelli abbattuti in esecuzione dell'eradicazione delle malattie sopra indicate.

(E' approvato)

Art. 6 bis

Utilizzazione dei terreni pascolabili

Al fine di assicurare il nazionale uso di tutte le risorse pascolive disponibili nei boschi, nei terreni rimboschiti e nei pascoli naturali di proprietà della Regione e dei Comuni, è istituita presso l'Assessorato alla Agricoltura una Commissione permanente costituita da:

A) L'Assessore all'Agricoltura o da un suo rappresentante all'uopo delegato, che presiede;

B) Un rappresentante di ciascuna, delle Associazioni Provinciali Allevatori;

C) Un rappresentante per ciascuna Associazione di produttori Zootecnici riconosciuta;

D) Un rappresentante dell'Unione Regionale dei Coltivatori Diretti;

E) Un rappresentante dell'Unione Regionale

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

Agricoltori;

F) Un rappresentante della Delegazione Regionale della Confederazione Italiana Coltivatori.

Detta commissione, entro il 30 aprile di ciascun anno, presenta all'Assessorato all'Agricoltura una organica proposta di assegnazione dei pascoli disponibili che tenga conto della seguente scala di priorità:

- a) Cooperative e loro consorzi;
- b) Associazioni di Produttori Zootecnici;
- c) Coltivatori diretti singoli;
- d) Altri allevatori.

Ogni anno la Commissione ha il compito di:

- censire gli allevamenti transumanti;
- censire i pascoli in proprietà di allevatori, indicando anche la relativa destinazione.

(E' approvato)

Art. 7

Miglioramento della fertilità del patrimonio zootecnico regionale e lotta alla mortalità neo natale del bestiame.

Allo scopo di conseguire il miglioramento delle fertilità del patrimonio zootecnico Regionale ed al fine di prevenire e combattere la mortalità neo natale del bestiame la Regione predispone anche nel quadro di specifici piani coordinati a livello nazionale appositi interventi Regionali di lotta a carattere Zootecnico-Veterinario, per l'attuazione dei quali si avvale delle Associazioni degli Allevatori, dell'Istituto Zooprofilattico Interregionale di portici, degli Organismi Veterinari Regionali nonché, ove ritenuto di volta

in volta necessario, di organismi ed Enti Pubblici in grado di offrire servizi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico. La Regione interviene con contributi del 95% della spesa ammessa.

(E' approvato)

Art. 8

Qualificazione professionale e assistenza tecnica

Per la qualificazione del personale, la formazione imprenditoriale degli operatori zootecnici e degli Amministratori delle Cooperative, la divulgazione e la dimostrazione di nuovi orientamenti tecnici ed economici, la Giunta Regionale predisporrà un qualificato programma di interventi triennali che sottoporrà all'approvazione del Consiglio Regionale.

(E' approvato)

Art. 9

Acquisto bestiame

Per il potenziamento del patrimonio zootecnico, la regione interviene nei modi e nelle misure appresso specificate.

a) Acquisto riproduttori femmine

1) A favore di imprese zootecniche singole che intendano avviare, potenziare e valorizzare piccoli allevamenti bovini di consistenza compresa tra 5 e 40 capi, allevamento ovini o caprini di consistenza compresa tra 30 e 200 capi, allevamenti suinicoli di consistenza compresa tra 10 e 50 scrofe, possono essere concessi contributi in c.c. nella misura del 25% della spesa ammessa nonché il concorso nel pagamento degli interessi della durata di cinque anni, contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo.

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

2) A favore di imprese singole che intendano avviare, potenziare e valorizzare allevamenti bovini superiori ai 40 capi, allevamenti ovini e caprini superiori a 200 capi, allevamenti suinicoli di consistenza superiori alle 50 scrofe, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi per prestiti della durata di 5 anni contratti sul 90% della spesa ammessa.

3) A favore delle imprese associate e delle Cooperative che intendano realizzare le iniziative indicate al precedente punto, possono essere concessi contributi in c.c., nella misura del 30% della spesa ammessa nonché in concorso nel pagamento degli interessi per prestiti della durata di 5 anni, contratti sulla intera quota-parte di spesa non coperta da contributo.

4) A favore di imprese singole, associate e delle Cooperative che intendano sostituire i soggetti abbattuti in esecuzione di piani ufficiali d'eradicazione dalla Brucellosi dalla T.B.C. dalla leucosi ed altre malattie infettive, possono essere concessi contributi in c.c. nella misura del 50% e del 60%, rispettivamente per i riproduttori femmine e maschi.

b) Acquisto riproduttori maschi

1) In favore delle imprese agricole che realizzino nelle zone di collina o di montagna allevamenti estensivi o semi estensivi di bovini di razza podolica-calabrese in purezza di consistenza compresa tra 25 e 75 capi e che intendano acquistare riproduttori maschi della medesima razza, scortati dalla certificazione attestante almeno la purezza di razza nonché dalla certificazione Veterinaria ufficiale attestante l'esenzione dalla T.B.C., dalla Brucellosi, dalla Tricomaniassi, dalla leucosi possono essere concessi contributi in c.c. nella misura del 60% della spesa ammessa.

2) Analogo regime di aiuto deve essere concesso in favore delle imprese agricole che realizzino nelle zone di collina e di montagna allevamenti bovini podolici estensivi o semi estensivi, per l'acquisto di tori di razza specialmente da carne o a prevalente attitudine alla carne, scortati dalla certificazione Veterinaria ufficiale citata al precedente punto, al fine di produrre ibridi di prima generazione da destinare alla produzione della carne.

3) Nelle zone non servite da centri, sottocentri o recapiti di fecondazione artificiale, o nelle quali sia particolarmente disagiata ed oneroso intervenire tempestivamente con la fecondazione strumentale, la Regione, per l'acquisto di soggetti selezionati regolarmente iscritti al L.G. e muniti della certificazione Veterinaria ufficiale citate ai precedenti punti, può intervenire:

- Con contributi in c.c. nella misura del 50% della spesa ammessa, in favore delle imprese singole conduttrici di allevamenti di consistenza compresa fra 5 e 40 capi bovini. Analogo regime è previsto in favore di imprese singole conduttrici di allevamenti e caprini di consistenza fino a 200 capi, per l'acquisto di arieti o becchi e in favore di imprese suinicole di consistenza fino a 50 scrofe, per l'acquisto di verri.

- Con contributi in c.c. nella misura del 60% della spesa ammessa, in favore di imprese associate e cooperative conduttrici di allevamenti di consistenza superiore ai 40 capi bovini. Analogo regime è previsto in favore di imprese associate e conduttrici di allevamenti ovini e caprini di consistenza superiore a 200 capi per l'acquisto di arieti o becchi nonché di imprese suinicole associate di consistenza superiore alle 50 scrofe, per l'acquisto di verri.

- Con contributi in c.c. nella misura del 65%

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

della spesa ammessa, in favore delle stazioni di monta pubblica autorizzate, per l'acquisto di tori di razze specializzate o a prevalente attitudine alla produzione del latte o della carne, regolarmente iscritti al L.G. e muniti della prescritta certificazione veterinaria ufficiale e comunque subordinatamente alla utilizzazione presso la stazione di monta, per un periodo non inferiore ad anni 3.

4) In favore delle Associazioni Provinciali Allevatori, delle Associazioni dei Produttori Zootecniche riconosciute nonché delle Cooperative, per l'acquisto di riproduttori muniti del certificato Genealogico o d'origine e scortati dalla prescritta certificazione Veterinaria attestante l'indennità dalle malattie infettive e diffusive, con l'impegno di utilizzarli nelle stazioni di monta pubblica riconosciute, possono concedersi contributi in c.c. nella misura del 90% della spesa ammessa.

c) Acquisto soggetti da ristallo

In favore delle imprese singole, associate e delle Cooperative che procedano all'acquisto in proprio per conto dei soci di bovini da ristallo, di soggetti cunicoli, di suini da destinare al ciclo di ingrasso, di soggetti da destinare all'allevamento avicolo da carne o da uova può concedersi il concorso nel pagamento degli interessi per prestiti della durata di un anno, contratti sul 90% della spesa ammessa.

d) Acquisti riproduttori da pelliccia e selvatici

Analogo regime di aiuto di cui al precedente punto c) può essere concesso in favore di imprese singole, associate e delle Cooperative che intendano procedere all'acquisto di riproduttori maschi e femmine di animali da pelliccia, nonché di riproduttori di selvatici da destinare all'allevamento zootecnico.

(E' approvato)

Art. 10

Incentivazione all'allevamento

E' istituito un premio di allevamento per i vitelli destinati all'ingrasso portati fino al peso vivo di kg 400 se maschio e di kg 350 se femmina. I premi potranno essere concessi alle aziende agricole singole o associate e alle Cooperative, le cui produzioni siano in grado di garantire almeno il 40% del fabbisogno alimentare del patrimonio zootecnico allevato.

I premi saranno commisurati:

- Per le aziende singole e associate e per le Cooperative ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della Legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive, a £. 80.000 per ciascun capo.

- Per le aziende singole e associate e per le Cooperative ricadenti nei rimanenti territori, a £. 60.000 per ciascun capo. Nella assegnazione di tali premi dovranno avere priorità le aziende dirette coltivatrici, singole ed associate, e le Cooperative di produzione zootecnica e di ingrasso.

I premi di cui sopra non sono cumulabili con analoghi interventi a carico di fondi nazionali e/o comunitari.

In favore degli allevamenti bovini di razza podolica, viene istituito un regime di premi, nella misura non inferiore a lire 150 mila per ogni fattrice

Art. 11

Contributi e prestiti a imprese zootecniche singole od associate

In attuazione della presente legge e di leggi nazionali e Regionali potranno essere concessi contributi nelle spese di gestione, in proporzione alla attività svolta e fino ad un

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

massimo dell'80%, in favore di Cooperative di servizi loro Consorzi e Associazioni Produttori, che svolgano la propria attività nel settore specifico della zootecnia e che assumono nuove iniziative in direzione del consolidamento e dello sviluppo delle attività zootecniche degli associati.

Le domande per la concessione di contributi di gestione previsti nel presente articolo dovranno essere presentate all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste. La Giunta Regionale, sentito il parere della competente commissione Consiliare, è autorizzata ad approvare un piano per la organizzazione dei contributi stessi.

In favore delle imprese zootecniche singole o associate, nonché delle cooperative di servizio che operano nel settore delle produzioni zootecniche e della loro trasformazione e commercializzazione, può essere concesso su delibera della Giunta il concorso nel pagamento degli interessi su prestiti annuali di esercizio, contratti sul 100% della somma ammessa.

Art. 12

Valorizzazione prodotti zootecnici regionali

La Regione Calabria, al fine di favorire la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici regionali, può concedere alle Cooperative di trasformazione, loro Consorzi e Associazioni Produttori, contributi fino al 50% sulla spesa prevista per la organizzazione della commercializzazione e per le attrezzature a questa connesse, partecipando anche al pagamento degli interessi sui mutui per la restante spesa secondo le modalità fissate dalle leggi nazionali e regionali in materia di credito agrario agevolato.

Art. 13

Potenziamento delle strutture

Per la realizzazione, l'ampliamento, e

l'ammodernamento di organici complessi zootecnici, ivi compresi quelli per bovini da latte e da carne suinicoli ittici, cunicoli, avicoli, elicicoli, per allevamenti di selvaggina destinata alla produzione della carne, per allevamenti da pelliccia, nonché delle opere connesse vengono concessi:

1) Contributi in c.c. nella misura del 50% della spesa ammessa, in favore delle imprese agricole singole e del 60% di quelle associate, Cooperative nonché il concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota-parte di spesa non coperta da contributo. Le aliquote sopra riportate possono essere elevate al 60 ed al 70% per il finanziamento di iniziative volte alla realizzazione di organiche strutture per l'allevamento ovi-caprino.

2) Contributi in c.c. nella misura del 60% della spesa ammessa rispettivamente in favore delle imprese singole e del 70% di quelle associate o delle Cooperative, che realizzino le strutture nelle zone di collina e di montagna, nonché il concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributi. Le sopra richiamate aliquote potranno essere elevate al 65 ed al 75% per il finanziamento di iniziative volte alla realizzazione di organiche strutture per l'allevamento ovi-caprino.

Per la realizzazione di organici complessi volti alla raccolta, lavorazione e/o alla commercializzazione di prodotti zootecnici, possono essere concessi in favore di Associazioni di Produttori Zootecnici e di Cooperative di allevatori e loro Consorzi contributi in c.c. nella misura del 70% della spesa ammessa, elevabili al 75% per le iniziative da realizzare in zone collinari o montane, in alternativa può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi per mutui della durata di 10 anni, contrarre sul 100% della spesa ammessa.

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

E' anche finanziabile, con le modalità previste dai precedenti comma, l'acquisto del terreno sul quale andranno realizzate le strutture produttive assentite, ove tale acquisto sia stato previsto da Associazioni di Produttori riconosciute o da Cooperative e loro consorzi, nel quadro della realizzazione di organiche iniziative zootecniche.

(E' approvato)

Art. 14

Incremento delle produzioni foraggere

Per la realizzazione di opere volte al miglioramento ed all'incremento delle produzioni foraggere poliennali mediante l'esecuzione di operazioni di riconversione culturali, di specifici interventi agronomici ivi comprese semine e concimazioni di opere di adduzione delle acque irrigue, ecc., si può concedere il medesimo regime di aiuti previsto per il potenziamento delle strutture zootecniche.

In favore delle imprese agricole singole, associate e alle Cooperative che introducono la coltivazione del mais e del sorgo da utilizzare allo stato ceroso o granelle per le esigenze aziendali, può essere corrisposto un premio di incentivazione alla produzione, nella misura di £. 200.000 per Ha coltivate, anche se tali produzioni siano conferite a Cooperative, loro consorzi, ad Associazioni di Produttori Zootecnici riconosciute all'Ente di Sviluppo Agricolo, per l'alimentazione del bestiame da ristallo.

(E' approvato)

Art. 15

Acquisto attrezzature mobili

In favore delle imprese zootecniche singole, associate e delle Cooperative che intendano dotarsi di attrezzature meccaniche mobili strettamente connesse con l'esercizio della

attività zootecnica ivi comprese le macchine per la foraggicoltura, o che intendano rinnovarle in toto o in parte, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi per prestiti della durata di 5 anni, contratti sull'80% e sul 90% e 10%, rispettivamente in favore delle imprese singole ordinarie, singole diretto-coltivatrici, associate e cooperative.

(E' approvato)

Art. 16

Anticipazioni finanziarie alle organizzazioni affidatarie dell'attuazione dei regolamenti C.E.E. istitutivi di regimi di premi alle produzioni zootecniche.

Allo scopo di fare fronte con la necessaria tempestività alle spese che le organizzazioni affidatarie sostengono per l'attuazione dei Regolamenti C.E.E. istitutivi in regime di premi alla produzione di vitelli, nonché di altri analoghi regolamenti, potranno essere disposte sulle quote forfettarie dovute per i servizi prestati, adeguate anticipazioni finanziarie comunque non superiori al 50% della somma spettante al momento dell'erogazione stessa, calcolate sulle basi del numero di soggetti, per i quali è stato ufficialmente predisposto per singolo regolamento, apposito atto di liquidazione, a cura delle organizzazioni medesime.

Le anticipazioni di cui al precedente comma verranno reintegrate con i fondi che di volta in volta l'Azienda di Stato per gli interventi del Mercato Agricolo (A.I.M.A.), rimborserà alla Regione Calabria su presentazione, nei modi previsti, di appositi rendiconti da redigersi sulla base delle Convenzioni predisposte tra Regione e AIMA.

(E' approvato)

Art. 17

Norma Finanziaria

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

Alla complessiva spesa di £. 20.000.000 si farà fronte per l'esercizio finanziario 1985; per £. 473.045.503 con impegno sul Cap. 5123102 per i benefici di cui all'art. 4 della presente legge; per £. 19.526.954.497 con impegno sul Cap. 5123204 e per i benefici di cui agli artt. 3,5,6,7,9,10,11,12,13,14 e 15 della presente legge.

Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio e con la relativa legge finanziaria che lo accompagna.

Proposta di provvedimento n. 455/3^A recante: "Parere favorevole al convenzionamento con la Cooperativa lavoro e servizi s.r.l. "Malgrado tutto" articolo 10 legge regionale n. 18 del 31 dicembre 1981".

Il Consiglio Regionale,

Premesso che l'U.S.L. n° 17 con deliberazione n° 1874 del 5/10/1984 avente oggetto "Approvazione convenzione con Coop. lavoro e servizi s.r.l. "Malgrado tutto", ha chiesto di Convenzionarsi con tale Coop. che svolge da tempo attività riabilitativa e di recupero a favore di soggetti portatori di disturbi mentali nell'ambito del territorio dell'U.S.L. n° 17.

Accertato che la Coop. "Malgrado tutto" è in possesso di tutti i requisiti di professionalità corrispondenti agli indirizzi statuari della stessa e che anche sotto l'aspetto organizzativo offre sufficienti garanzie di operatività per l'assistenza erogata ai soggetti portatori di disturbi mentali.

Considerato che l'U.S.L. al momento non è attrezzata per fornire tali prestazioni che peraltro si rendono indispensabili per il completo trattamento de soggetti affetti da disturbi mentali e per la esigenza del loro reinserimento in un processo di capacità lavorativa che svolgono direttamente all'interno della stessa struttura e da utilizzare anche per un

futuro inserimento nel mondo del lavoro.

Vista la legge n° 18 del 20/11/1981 art. 10 2° Comma;

Vista la legge n° 20 del 17/12/1981 art. 10;

Vista la deliberazione della G.R. del 4/3/1985 n° 596 con la quale si propone il convenzionamento di cui sopra;

Udito il consigliere relatore Italo Reale;

Visto l'art. 16 dello Statuto;

Delibera

di esprimere parere favorevole al convenzionamento tra l'U.S.L. n° 17 "Malgrado tutto", a condizione che gli utenti siano stati presi in carico dalle strutture pubbliche almeno da sei mesi.

Proposta di provvedimento amministrativo n. 29/4^A recante: "Conferma incarico di consulente istituzionale amministrativo al prof. Salvatore Berlingò".

"Il Consiglio Regionale

Considerato il vasto programma di iniziative e di riforme istituzionali elaborato ed avviato da questa Presidenza negli ultimi due anni della trascorsa legislatura, sia sul piano della esternazione dell'attività del Consiglio nei rapporti con la società regionale "Conferenze Antimafia" e "Conferenza sulla Pace e lo Sviluppo" sia sul piano dell'organizzazione interna (Nuovo Regolamento del Consiglio, ristrutturazione, aggiornamento e qualificazione dell'organico);

Constatato che, nonostante la concretizzazione di una parte di quel programma, ancora molto occorre impegnarsi per una sua piena realizzazione, per la quale si è dimostrata

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

necessaria, per come già ampiamente motivato nelle delibere n. 465 e n. 476 del 1984 del Consiglio, che si intendono qui integralmente richiamate per la parte motiva un particolare ed apposito apporto di competenza e di esperienza nell'ambito delle richiamate iniziative e riforme istituzionali e delle connesse procedure amministrative, proponendosi di proseguire e viepiù incrementare i propri programmi e le proprie iniziative in materia;

Preso atto che, il prof. Salvatore Berlingò, professore universitario ordinario e docente di materie giuridiche nelle Facoltà di giurisprudenza delle Università di Messina e di Reggio Calabria, nonché direttore scientifico della Biblioteca centralizzata della Facoltà giuridica di Messina, non solo assicura da un punto di vista formale il possesso delle necessarie richieste competenze, ma ha altresì dimostrato nel periodo di tempo precedente in cui ha svolto il medesimo incarico (dal 21 marzo 1984 alla fine della trascorsa legislatura) alta professionalità e grande impegno al servizio delle istituzioni regionali;

Tenuto conto altresì che già con le richiamate delibere n. 465 e 476 dell'84 il prof. Salvatore Berlingò era stato incaricato della consulenza istituzionale amministrativa dal 21 marzo 1984 a tutta la durata della passata legislatura, incarico che egli ha, del resto, continuato a svolgere di fatto sin dall'inizio della presente legislatura a tutto oggi con rendimento apprezzabilissimo ed il massimo gradimento dell'Ufficio;

Atteso che il ricorso a tale forma di consulenza è stato sempre utilizzato dal Consiglio regionale, che in ordine cronologico si è avvalso dei seguenti esperti in esecuzione dei provvedimenti a fianco di ciascuno segnato: n. 79 del 17 aprile 1972 prof. Pacelli; n. 91 del 13 giugno 1972 dott. Trovato; n. 127 del 29 luglio 1972 dott. Salvatore, con le

seguenti delibere di proroga n. 164/1972, 165/1972, 188/1973, 189/1973, 268/1973, 304/1974, 437/1975 e le ultime delibere 14 ottobre 1982, n. 268 (dott. Salvatore) e n.ri 465 e 476 rispettivamente del 21 marzo 1984 e 18 aprile 1984 (prof. Berlingò);

Visto l'articolo 68 dello Statuto e le precedenti analoghe delibere del Consiglio su quell'articolo fondate (vedi delibere sopra richiamate);

Delibera

- confermare l'incarico di consulente istituzionale-amministrativo al prof. Salvatore Berlingò, per tutta la durata della presente legislatura intendendosi con la stessa prorogato quello precedente conferito alle seguenti condizioni:

1) il compenso forfettario viene fissato nella misura di Lire 1.000.000 mensili al netto;

2) le spese di soggiorno che il consulente sosterrà per i giorni di sua presenza presso la sede del Consiglio gli saranno rimborsate ad esibizione di fattura;

3) il consulente è autorizzato a servizi di automezzo proprio per lo spostamento dalla sua sede di residenza a Reggio Calabria con la corresponsione dell'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo della benzina super vigente nel tempo; la Regione è sollevata da qualsiasi responsabilità degli eventuali danni conseguenti dall'uso dell'automezzo proprio sia verso il consulente che verso terzi;

4) al consulente spetta inoltre l'indennità di missione e di rimborso per le spese di viaggio fissata per i consiglieri regionali allorché si rechi fuori della Regione per incarico del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

5) il prof. Berlingò esplicherà le sue funzioni in Reggio Calabria presso il Consiglio ed assicurerà tutte le consulenze che gli saranno richieste o sottoposte;

- l'onore derivante dal presente provvedimento sarà imputato al Cap. 6 del bilancio del Consiglio per l'anno 85 e sul Cap. corrispondente per gli anni successivi".

**Progetto di legge n. 271/3[^] recante:
"Risarcimento dei danni causati da specie
di animali in via di estinzione".**

Art. 1

La Regione, al fine di salvaguardare l'esistenza di alcune specie di animali in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico a livelli internazionali, provvede al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio zootecnico nel territorio regionale da parte di esemplari delle seguenti specie:

- lupo appenninico (*canis lupus italicus*);

- aquila reale (*aquila chrysaetos*).

(E' approvato)

Art. 2

La domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno, deve essere inoltrata al Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto l'evento, entro cinque giorni dalla data in cui lo stesso si è verificato.

Alla domanda deve essere allegata apposita certificazione attestante il danno subito e le cause che lo hanno determinato; tale certificazione deve essere rilasciata dal servizio veterinario dell'U.S.L. competente per territorio.

La documentazione deve essere trasmessa

entro quindici giorni dal Sindaco alla Giunta regionale - Assessorato all'Agricoltura - che provvederà alla liquidazione del danno nella misura del 100 per cento del valore di mercato del capo di bestiame ucciso.

(E' approvato)

Art. 3

Non si fa luogo al risarcimento dei danni qualora l'animale che li ha causati venga ucciso dal danneggiato o da chi per esso o qualora siano state violate le norme e gli ordini dell'Autorità regolanti il pascolo.

Al fine di proteggere e garantire più adeguatamente greggi ed armenti, da frequenti stragi provocate da cani randagi inselvatichiti, il Corpo forestale è autorizzato ad organizzare sulle aree interne della regione, un servizio per la posa di gabbie-trappola, finalizzate alla cattura di tali animali vivi. La spesa resta a carico della Regione.

Art. 4

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 10.000.000, si provvederà, a partire dall'esercizio finanziario 1986, con i fondi che saranno accreditati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(E' approvato)

Proposta di provvedimento amministrativo n. 23/4[^], recante: "Procedura amministrativa per la estensione dell'asilo infantile Genoese Zerbi - Legge regionale n. 6 del 1985".

"Il Consiglio Regionale

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

Vista la legge regionale del 16 gennaio 1984, n. 6 concernente la procedura amministrativa per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Premesso che, con deliberazione commissariale n. 1 del 18 marzo 1985, esecutiva, è stata proposta l'estinzione dell'asilo infantile "Federico Genoese", con sede in Reggio Calabria, eretto in Ente morale ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Tenuto presente che il predetto Ente si dibatte da tempo in una situazione finanziaria che non consente la regolare prosecuzione dell'attività didattico-educativa finora svolta ed il pieno utilizzo delle strutture di proprietà dell'Ente;

- che gli introiti derivanti dalle rette, dalle pigioni di alcuni locali ceduti in fitto e da irrisori contributi non consentono di coprire le spese che vengono affrontate per la corretta gestione dell'istituzione medesima;

Dato atto che il Comune di Reggio Calabria, con deliberazione commissariale n. 172 del 25 gennaio 1984, esecutiva, aveva già espresso parere favorevole al trasferimento dei beni, del personale e delle attività dell'Ente suddetto al Comune stesso;

Vista la deliberazione n. 1043, in data 18 aprile 1985, con la quale la Giunta regionale, sulla base degli atti e dei motivi suddetti, ha espresso parere favorevole alla estinzione dell'Ente morale asilo infantile "Federico Genoese", con sede in Reggio Calabria, con conseguente trasferimento dei beni, del personale e delle attività al Comune di Reggio Calabria, non essendo più in grado l'istituzione di che trattasi, per assoluta mancanza di risorse finanziarie, di perseguire i propri fini statutari, ed ha proposto a questo Consiglio regionale l'estinzione dell'Ente;

Dato atto che dagli atti dell'Ente interessato inviati al competente Assessore regionale ai Servizi Sociali o direttamente alla prima commissione di questo Consiglio regionale, risulta, oltre alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti alla data del 16 febbraio 1985, la ricognizione dei beni mobili ed immobili e del personale dipendente dell'Ente medesimo;

- che dall'inventario dei beni mobili risulta che l'Ente è proprietario di beni mobili vari e dalle comunicazioni del Commissario dello stesso Ente si evince che l'Ente è proprietario dei seguenti immobili: 1) fabbricato confinante con Via Aschenez, Via Palamolla, Via Torrione, un ampio terrazzo e con un terreno sempre di proprietà dello Ente.

Il fabbricato è composto da: a) due piani, piano terra e primo piano confinanti con via Aschenez e con un terreno di proprietà dello stesso Ente; b) due piani più seminterrato confinanti con via Palamolla; c) 14 magazzini siti a piano terra sulla via Torrione; 2) terreno sopra citato, adiacente al fabbricato, confinante con via Aschenez, con il fabbricato stesso, con i magazzini di via Torrione e con altro terreno di proprietà dell'Amministrazione provinciale;

Una descrizione degli immobili suddetti è contenuta anche nella stima dell'Ufficio Tecnico del Comune di Reggio Calabria allegata alla nota n. 515 del 21 gennaio 1984 dello stesso Ufficio;

- che dall'elenco nominativo e dagli altri atti trasmessi dal Commissario dell'Ente risultano in servizio cinque dipendenti, tutti di ruolo, con le seguenti qualifiche: n. 2 maestre di scuola materna, n. 1 assistente all'infanzia, n. 1 segretario contabile e n. 1 bidella;

Ritenuto sulla base del motivato parere della Giunta regionale, che sussistono le condizio-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

ni previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 6 per la dichiarazione di estinzione della suddetta istituzione, e che può essere individuato nel Comune di Reggio Calabria l'Ente pubblico al quale sono attribuiti in proprietà i beni della istituzione estinta ed è assegnato il personale di ruolo in servizio presso la stessa istituzione, ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale n. 6/1985 ed, in particolare, degli articoli 4 e 6;

Delibera

- di dichiarare estinto l'Ente morale asilo infantile "Federico Genoese", con sede in Reggio Calabria;

- di individuare, nel Comune di Reggio Calabria, l'Ente pubblico al quale sono attribuiti in proprietà i beni della istituzione estinta ed è assegnato il personale di ruolo, di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 6 del 1985 ed, in particolare, degli articoli 4 e 6.

Ai sensi del secondo comma del citato articolo 4, il Comune di Reggio Calabria subentra nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti".

Proposta di provvedimento amministrativo n.8/4^a, recante: "Procedura amministrativa per la estinzione dell'Istituto Villaggio del fanciullo "Cristo Re" di Cosenza".

"Il Consiglio Regionale

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge regionale del 16 gennaio 1985, n. 6, concernente la procedura amministrativa per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Premesso che, con deliberazione commissariale n. 2 del 21 febbraio 1985, è stata proposta l'estinzione del Villaggio del Fanciullo "Cristo Re", con sede in Cosenza, eretto in ente morale ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Tenuto presente che il predetto ente si dibatte da tempo in una situazione finanziaria di particolare gravità non suscettibile di sanatoria alcuna per cui, dall'ottobre 1984, ha cessato di svolgere la propria attività assistenziale in favore di minore che sono stati trasferiti, a cura del competente assessorato, in altri istituti, anche perché le strutture dell'ente sono state giudicate inagibili;

Dato atto che il Comune di Cosenza, con deliberazioni consiliari n. 3275 del 7 marzo 1985, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 1985, sulla proposta di estinzione formulata dal Commissario dell'ente, accettando, conseguentemente, il trasferimento dei beni e del personale della istituzione;

Vista la deliberazione n. 2926, in data 21 giugno 1985, con la quale la Giunta regionale, sulla base degli atti e dei motivi suddetti, ha espresso parere favorevole alla estinzione dell'ente morale Villaggio del Fanciullo "Cristo Re", con sede a Cosenza, con conseguente trasferimento dei beni, del personale e delle attività al Comune di Cosenza, non essendo più in grado l'istituzione di che trattasi, per assoluta mancanza di risorse finanziarie, di perseguire i propri fini statutari, ed ha proposto a questo Consiglio regionale l'estinzione dell'ente;

Dato atto che dagli atti dell'ente interessato inviati al competente assessorato regionale ai servizi sociali o direttamente alla prima Commissione di questo Consiglio regionale risulta, oltre alla ricognizione dei rapporti

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

giuridici pendenti alla data del 30 settembre 1985, la ricognizione dei beni mobili ed immobili e del personale dipendente dell'ente medesimo;

- che dall'inventario dei beni mobili risulta che l'ente è proprietario di beni mobili vari e della perizia giurata in data 3 aprile 1975 del consulente tecnico geom. Tarsitano Dorino Antonio e dal verbale di consistenza in data 29 ottobre 1976 dell'ing. Capo del Comune di Cosenza si evince che l'ente medesimo è proprietario dei seguenti immobili: appezzamento di terreno, sito in Cosenza, località Serra Sottana Caricchio, riportato al N.C.T. alla partita 2556 foglio di mappa 30 particelle 103, 140, 193. Su detto terreno sorgono n. 3 corpi di fabbrica di cui uno ad un piano, uno a due piani ed uno a tre piani, costituenti un unico complesso;

- che, dall'elenco nominativo e dagli altri atti trasmessi dal Commissario regionale dell'ente, risultano in servizio 15 dipendenti, tutti di ruolo, con le seguenti qualifiche: n. 1 direttore, n. 1 assistente sociale, n. 4 istittutori, n. 1 applicato di segreteria, n. 1 autista, n. 1 cuoco, n. 5 inservienti e n. 1 guardiano notturno;

Udita la relazione del consigliere Costantino per la prima Commissione permanente;

Ritenuto, sulla base del motivato parere della Giunta regionale, che sussistono le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 6, per la dichiarazione di estinzione della suddetta istituzione, e che può essere individuato nel Comune di Cosenza l'ente pubblico al quale sono attribuiti in proprietà i beni della istituzione estinta ed è assegnato il personale di ruolo in servizio presso la stessa istituzione, ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale n. 6/1985 ed, in particolare, degli articoli 4 e 6;

Delibera

- di dichiarare estinto l'ente morale Villaggio del Fanciullo "Cristo Re" con sede in Cosenza;

- di individuare, nel Comune di Cosenza, l'ente pubblico al quale sono attribuiti in proprietà i beni della istituzione estinta ed è assegnato il personale di ruolo, di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 6 del 1985 ed, in particolare, degli articoli 4 e 6.

Ai sensi del secondo comma del citato articolo 4, il Comune di Cosenza subentra nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti".

Proposta di provvedimento amministrativo n. 16/4^, recante: "Procedura amministrativa per l'estinzione del centro di rieducazione per audiolesi, mutolesi e logopatici", A. Izzi De Falenta", già Istituto sordomuti di Calabria di Catanzaro", con sede a Cosenza.

"Il Consiglio Regionale

Visto il D.P.R. 24.7.1977, n. 616;

Vista la legge regionale del 16.1.1985, n. 6, concernente la procedura amministrativa per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Premesso che il Centro di rieducazione per audiolesi, mutolesi e logopatici "A. Izzi De Falenta", già Istituto Sordomuti di Calabria, con sede e sezione maschile in Catanzaro alla via A. Turco e Sezione femminile in Gagliano di Catanzaro alla via Filippo Smaldone, è l'unico ente gestione di scuola elementare parificato specializzato per l'insegnamento ai bambini affetti di minorazioni

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

dell'udito e conseguente mutolezza nell'intera regione Calabria e che dispone, inoltre, di attrezzati laboratori per l'istruzione e qualificazione professionale degli stessi minorati in varie attività artigianali quali: tipografi, falegnami, sarti, ceramisti, intagliatori ed intarsiatori, ricamatrici e magliaie;

- che lo stesso Centro, con atto deliberativo n. 34 del 13.2.85, approvato dal CO.RE.CO. - Sezione decentrata di Catanzaro nella seduta del 25.2.1985, con il n. 433, in aderenza alla legge regionale 16.1.85 n. 6, ha formulato richiesta di estinzione dell'ente stesso, quale I.P.A.B., ritenendosi non in grado di perseguire i propri scopi statutari per mancanza assoluta di mezzi economici e finanziari;

- che la richiesta del Centro in data 27.2.85 è stata diretta al Comune di Catanzaro, all'Assemblea della U.S.L. n. 18 di Catanzaro, all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, al fine di acquisire il loro parere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 6 del 16.1985;

Considerato che è trascorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della citata legge regionale n. 6/1985 e che i pareri da parte del Comune di Catanzaro e dell'Assemblea dell'U.S.L. n. 18 di Catanzaro non sono stati espressi e, pertanto, i predetti enti debbono ritenersi assenzienti, mentre l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro con proprio atto autonomo (delibera consiliare n. 14 del 25.3.85, approvata dal CO.RE.CO. in data 22.4.85 con n. 15930) ha espresso la propria disponibilità a ricevere nella sfera delle proprie attività amministrative il Centro in parola;

Vista la deliberazione n. 4004, in data 5.7.1985, resa esecutiva dalla Commissione di controllo il 24.7.1985, con la quale la Giunta regionale ha espresso parere favore-

vole alla estinzione del Centro di rieducazione per audiolesi, mutolesi e logopatici "A. Izzi De Falenta"; già Istituto Sordomuti di Calabria, con sede in Catanzaro, non disponendo detto Centro di risorse finanziarie atte a garantire l'ulteriore perseguimento dei propri fini statutari con conseguente trasferimento dei beni, del personale e delle attività dello stesso Centro alla Amministrazione Provinciale di Catanzaro in quanto questo Ente si è dichiarato esplicitamente disponibile a ricevere il Centro in estinzione e poiché la stessa Amministrazione Provinciale, che ha sempre finanziato il Centro sin dalla sua fondazione avvenuta nel 1859, ne ha chiesto ed ottenuto la erezione in ente morale nel 1885, lo ha sempre sorretto con stanziamenti finanziari come tuttora avviene ed inoltre ha consentito l'insediamento della sezione femminile del Centro medesimo in proprio stabile di nuova costruzione nel 1959 e provvede sempre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso immobile e dell'annesso giardino con alloggio del custode;

Dato atto che dagli atti dell'ente interessato inviati al competente Assessorato Regionale ai Servizi Sociali o direttamente alla Prima Commissione di questo Consiglio Regionale risulta, oltre alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, la ricognizione dei beni mobili ed immobili e del personale dipendente dell'ente medesimo;

- che dall'inventario dei beni mobili aggiornato al 4.6.1985 e dalla relazione datata 25.10.1985 del commissario straordinario dell'ente risulta che l'ente medesimo è proprietario di mobili e attrezzature varie di n. 2 autovetture e che è, inoltre, proprietario di un edificio sito in Catanzaro in via Turco, riportato al N.C.E.U. di Catanzaro alla partita n. 5585, foglio di mappa n. 39, particella 237, subalterni dall'1 al 12, con una superficie coperta di circa 4.000 mq;

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

- che dall'elenco nominativo e dalla nota n. 1268 in data 13.12.1985 trasmessi dal commissario dell'ente risultano alle dipendenze dello stesso ente, alla data del 31.12.1984, novanta unità di personale, con qualifiche varie, tutte di ruolo, oltre ad una suora insegnante come per convenzione;

Udita la relazione del Consigliere Costantino per la Prima Commissione Permanente;

Ritenuto, sulla base del motivato parere della Giunta regionale, che sussistono le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 16.1.1985, n. 6, per la dichiarazione di estinzione della suddetta istituzione e che può essere individuato nell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro l'ente pubblico al quale sono attribuiti in proprietà i beni della istituzione estinta ed è assegnato il personale di ruolo in servizio presso la stessa istituzione, ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale n. 6/1985 ed, in particolare, degli articoli 4 e 6;

Delibera

- di dichiarare estinto il Centro di rieducazione per audiolesi, mutolesi e logopatici "A. Izzi De Falenta", già Istituto Sordomuti di Calabria, con sede in Catanzaro;

- di individuare, nell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, l'ente pubblico al quale sono attribuiti in proprietà i beni della istituzione estinta ed è assegnato il personale di cui in premesse ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 6 del 1985 ed, in particolare degli artt. 4 e 6.

Ai sensi del secondo comma del citato art. 4 l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro subentra nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti".

Proposta di provvedimento amministrativo n. 7/4^a d'iniziativa della Giunta regionale recante: "Estinzione dell'Orfanotrofio Vittorio Emanuele II di Cosenza". Legge regionale n. 6 del 16/1/1985.

"Il Consiglio Regionale

Visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge regionale del 16 gennaio 1985, n. 6, concernente la procedura amministrativa per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Premesso che, con deliberazione commissariale n. 10 del 21 febbraio 1985, è stata proposta l'estinzione dell'orfanotrofio "Vittorio Emanuele II", con sede in Cosenza, eretto in Ente morale, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, con R.D. del 4 giugno 1925;

Tenuto presente che il predetto ente si dibatte da tempo in una situazione finanziaria di particolare gravità non suscettibile di sanatoria alcuna per cui non è, da oltre un quinquennio, più nelle condizioni di perseguire le finalità statutarie che sono quelle di provvedere, gratuitamente, al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica di minori che versano in condizioni di bisogno;

Rilevato che, con nota n. 1630 del 22 luglio 1980, questa Regione trasferiva i minori presso il Villaggio del Fanciullo "Cristo Re" di Cosenza, in quanto l'ente suddetto, a causa della quasi completa inagibilità dei locali, non poteva assicurare adeguata assistenza ed ospitalità ai minori ivi ricoverati;

Dato atto che il Comune di Cosenza, con deliberazione consiliare n. 3275 del 7 marzo 1985, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 1985, sulla proposta di estinzione formulata dal Commissario straor-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

dinario dell'ente, accettando, conseguentemente, il trasferimento dei beni e del personale dell'ente medesimo;

Vista la deliberazione n. 2925, in data 21 giugno 1985, con la quale la Giunta regionale, sulla base degli atti e dei motivi suddetti, ha espresso parere favorevole alla estinzione dell'ente morale orfanotrofio "Vittorio Emanuele II", con sede in Cosenza, con conseguente trasferimento dei beni, del personale e delle attività al comune di Cosenza, non essendo più in grado l'istituzione di che trattasi, per assoluta mancanza di risorse finanziarie, di perseguire i propri fini statutari e ha proposto a questo Consiglio regionale l'estinzione dell'Ente;

Dato atto che dagli atti dell'ente interessato inviati al competente assessorato regionale ai servizi sociali o direttamente alla prima Commissione di questo Consiglio regionale, risulta, oltre alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti alla data del 30 settembre 1985, la ricognizione dei beni mobili ed immobili e del personale dipendente dell'ente medesimo;

- che, dalla deliberazione del Commissario regionale 25 marzo 1985, n. 13, di approvazione dell'inventario dei beni mobili ed immobili e dalla nota dello stesso Commissario n. 103 del 4 dicembre 1985, risulta che l'ente è proprietario di beni mobili vari, nonché dei seguenti immobili;

1) stabile composto da più vani sito in Cosenza alla Via Gianni Vincenzo Gravina n. 2 ex sede dell'orfanotrofio Vittorio Emanuele II, riportato al N.C.E.U. alla partita 2384, foglio di mappa 22;

2) stabile composto da più vani ed adibito ad Istituto per geometri "G. Pezzullo", adiacente all'edificio indicato al punto 1) e riportato in catasto come allo stesso punto 1;

3) immobile posto nella palestra adiacente all'edificio di cui al punto 1) e riportato in catasto come allo stesso punto 1);

4) numero tre manufatti già adibiti a locali di deposito e servizi vari riportato in catasto come al punto 1);

5) stabile sito nel Comune di Mendicino riportato al N.C.T. come fabbricato rurale alla partita 2080, Foglio 8, particella 193, con annessi terreni riportati alla stessa partita, Foglio 8, particelle 92, 184 e 192, più altro immobile sito nello stesso Comune riportato al NCEU alla partita 171;

6) immobile, già destinato ad abitazione dipendente, annesso allo stabile di cui al punto 1) e riportato come allo stesso punto 1);

- che, dall'elenco nominativo e dagli altri trasmessi dal Commissario regionale, risultano in servizio 10 dipendenti tutti di ruolo con le seguenti qualifiche: n. 1 direttore, n. 1 censore, n. 1 segretario economico, n. 1 applicato, n. 2 istitutori, n. 1 cuoco, n. 1 sarto, n. 1 guardiano notturno e n. 1 inserviente;

Udita la relazione del consigliere Costantino;

Ritenuto, sulla base del motivato parere della Giunta regionale, che sussistono le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 6, per la dichiarazione di estinzione della suddetta istituzione e che può essere individuato nel Comune di Cosenza l'Ente pubblico al quale sono attribuiti in proprietà i beni della istituzione estinta ed è assegnato il personale di ruolo in servizio presso la stessa istituzione, ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale n. 6/1985 ed, in particolare, degli artt. 4 e 6;

Delibera

- di dichiarare estinto l'ente morale orfano-

SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1985

trofio "Vittorio Emanuele II", con sede in Cosenza;

- di individuare, nel Comune di Cosenza, l'Ente pubblico al quale sono attribuiti in proprietà i beni della istituzione estinta ed è assegnato il personale di ruolo, di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti della legge

regionale n. 6 del 1985 ed, in particolare, degli artt. 4 e 6.

Ai sensi del secondo comma del citato art. 4, il Comune di Cosenza subentra nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e loro pertinenza, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti".